6

NVOVA RISPOSTA

DI GIOVANNI FILOTEO DI ASTI,

Alla Lettera di vn Theologo incognito ſcritta ad vn Sacerdote ſuo amico,

Sopra le Cenſure, & interdetto di Papa Paolo V. contro la Signoria di Venetia.



IN BOLOGNA,

Nella Stampa Archiepiſcopale. M. DC. VI.

Con licenza de' Superiori.

RISPOSTA DI GIOVANNI FILOTEO DI ASTI,

Alla lettera di vn Theologo incognito scritta ad vn Sacerdote suo amico

Sopra le Censure, & Interdetto di Papa Paolo V. contro la Signoria di Venetia.





E per la malignità de' tempi, ne'quali siamo, & viuiamo, gli huomini posti in dignità, e stato temporale, non seguissero più tosto gli adulatori, e mali consiglieri ad imitatione di Roboamo 3. Reg. 12. che i buoni, & non si appigliassero ad ogni minima, & apparente ragione fauoreuole à i loro politici dissegni, poco pij, & riuerenti verso la loro Madre, e Pastore; iquali sono la Chiesa Catolica, & il Sommo Pontefice; non sarebbe stato necessario, che il Signore Cardinale Bellarmino si fusse abbassato, a rispondere alla lettera di vno, ilquale s'intitola Theologo, più tosto Diabologo, ò vero Apostata dalla vera Theologia piena di errori manifestamente schismatici, & heretici. Ma poi che siamo posti, & constituiti in simili giorni, ne i quali, come dice S. Paolo 2. Timot. 3. sunt homines sui ipsius amantes; e la detta lettera potrebbe fare più colpo ne i cuori de' mali Christiani, & de' semplici, di quello, che dourebbe di ragione seguire: Per questo ancor'io, auuenga che inferiore al detto Cardinale, spinto dal zelo dell'honore di Dio,

& irritato dalla ingiuria fatta al Vicario di Christo nostro Redentore, per il qual son obligato a dare il sangue, e la propria vita, hò voluto, quanto potrò, forzarmi, di vendicarla con questi scritti, se bene il fuoco sarebbe la condegna pena di cotale ingiuria, & sacrilegio; non dilungandomi però dalla traccia, & modo, di rispondere a parte per parte di essa lettera, la quale osserua il detto Cardinale, aggiungendo alcune cose, le quali mi occorrono, alle sue santissime, & dottissime risposte, tralasciando, d'inserire le parole di essa lettera qui dentro, & rimettendomi a quelle; che stanno nella risposta di esso Cardinale.

Dico dunque ò Theologo incognito, qualunque tu sij, rispondendo alla prima particella della lettera; che poca pratica, & cognitione mostri di hauere delle leggi ciuili, & canoniche, de santi Padri, della sacra Theologia, & della stessa scrittura diuina. Io ritrouo appresso di Giustiniano tit. de iure naturali, & nella l. 4. & 5. ff. de Iustitia, & Iure. Che il Dominio temporale, & seruitù de gli huomini sopra gli altri huomini a modo di Principato despotico, ò politico nella maniera, che si vede, non è de iure naturali primęuo, perche ogn'vno era libero da principio; ma il Ius gentium secondario ha introdutto simile distintione contraria alla prima ragione naturale: se bene concedo, & approuo la Catolica dottrina di S. Thomaso d'Aquino, che nello stato dell'Innocenza vi sarebbe stata soggettione di vna persona all'altra non forzata di seruitù, & vassallagio, come hoggidì, ma direttiua, come del padre verso il figliuolo, & del più dotto verso il meno dotto, & più giusto, e sauio verso il meno giusto, e sauio p. pr. q. 96. ar. 3. 4. L'istesso afferma S. Agostino tract. 6. in c. 1. Io. con queste parole. Quo Iure defendis villas Ecclesiæ? diuino, an humano? Diuinum Ius in scripturis habemus, humanum Ius in legibus Regum. Vnde quisq; possidet, quod possidet? nonnè Iure humano? Nam Iure diuino Domini est terra, & plenitudo eius. Pauperes, & diuites Deus de vno limo fecit; & pauperes, & diuites vna terra supportat: Iurę tamen humano dicitur, hæc villa mea est, hæc domus mea, hic seruus meus est. Doue tu vedi manifestamente, che la potestà tem-

temporale è stata introdutta doppò il peccato,& non immediatamente da Dio,senza eccettione alcuna,come tu dici,perche è permessa da Dio ò per castigo del peccato come nel 4. de Rè, c.17.ò per la inhabilità de popoli a reggersi,ò per l'importunità del popolo,come de l'hebreo 1.Reg.c.8.ilquale voleua vn Re; doue Dio chiaramente gli mostra,che volere esso popolo vn Rè è vn far torto a Dio, ma per minor male glie lo permette. & le Rep.ancora con quella potestà,quale ha la Signoria di Venetia sono all'istesso modo introdutte,perche se non fusse stato il peccato,la Signoria di Venetia non dominarebbe cō quello imperio sopra i suoi popoli, iquali hoggidì pretende di hauere; cosi l'afferma S.Agostino lib.22.contra Faustum c.74.75.& perciò non è vero quello che scriuì,cioè, che senza distintione dipēde immediatamente da Dio la potestà humana;anzi più tosto è introdutta de iure gentium permittente Deo in pena del peccato, come S.Thomaso argomēta 3.p.q.49.ar.2.che ancora per il peccato l'huomo era soggetto alla potestà del Demonio giustamēte dalla parte dell'istesso huomo. Et nel Genesi al c.15. si legge, che Nemrod cæpit esse potens in terra,& erat robustus venator coram Domino; cioè,come interpretano alcuni sāti Padri, cominciò a regnare violentemente. Ma forse vorrai cauillare, cō dire,che a questo modo il Papa non ha la potestà da Dio immediatamente: ma da Cōstantino nelli stati della Chiesa; al che ti rispondo più basso,& spero di prouarti sufficientemente, che il Papa ha la potestà sua immediate da Dio, etiandio senza la donatione di Constantino. In oltre doue trouarai tu, essere vero senza distintione,che per il Ius belli,per la donatione,per l'elettione, & per heredità si doni da Dio il Dominio, & potestà a Principi immediatamente? Quāte guerre,donationi,elettioni, & heredità sono ingiustamente fatte,e possedute? Leggi tutta la Scrittura diuina leggi il luogo citato di S.Agostino cōtra Faustum;& vedrai,che in simili casi potestas non est a Deo immediatè,aut directè,sed permissiuè. Dunque non affermare per indubitata dottrina senza distintione, che la potestà de'Principi temporali è immediatamente da Dio per quelli titoli allegati: anzi più tosto deui dire,che il popolo di Dio molte volte,come

narra

narra la scrittura diuina nel Genesi di Faraone, nelli Giudici, & libri de' Rè, & S. Thomaso p.2.q.114.ar.10. ad 3.& Ezech.29. Isa.44.45. è stato permesso nella potestá de suoi nemici per la sua giustitia, se bene i vincitori erano ingiusti padroni 3.p.q.49. ar.2. Onde noi sappiamo, che quello era vero Rè, il quale era unto per commandamento di Dio da Profeti, come si legge nel lib.3. de Rè a c.19. & al contrario erano da Dio riprouati i Rè, come Saul, & altri; & consequentemente come poi mostrarò quella è legitima potestà, la quale è approuata dal Vicario di Christo, cioè dal Papa, maggiore in autorità, & dignità de gli antichi Profeti, a' quali toccaua di vngere i Rè: & quella non è vera, nè legitima, la quale è riprouata da esso Vicario di Christo cioè dal Papa, come poi ti prouarò: altrimente il Turco hauerebbe la potestà da Dio, & à lui non vbidire semplicemente senza distintione sarebbe peccato, come dici; nè esso sarebbe Tiranno, come è. Et chi volesse sottilmente inuestigare la potestà de Venetiani, trouarebbe, che qualche parte ne hãno vsurpata all'Imperio Romano, & qualche parte ne hanno per concessione di esso Imperio, & de Sommi Pontefici, per qualche loro merito verso la Sedia Apostolica, & non immediate de iure diuino: onde la tua dottrina semplicemente intesa, non è vera, perche se per ius diuino intendi il ius naturale è falso: se intendi il ius diuino positiuo, già vedi, che non ogni potestà dipẽde immediatamente da Dio, & direttamente (eccettuata la Põtificia) ma è, ò permissiuè, ouero se giustamente, è per cõsequenza sola; cioè, posto, che vno sia in vera possessione di potestà, alhora la legge diuiná, & la ragione naturale ex consequenti cõmanda, che s'vbidischa a quello, che è suo superiore; & non a quello, che si vsurpa il nome di superiore contro ogni ragione, come fanno i Venetiani contro gli Ecclesiastici, non hauendo essi mai hauuto simile possesso di legitimo dominio sopra gli Ecclesiastici come poi prouarò.

Alla seconda circa l'autorità di S. Paolo Rom. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*; Rispondo, che vorrei sapere, se intendi qui per anima, l'anima, che è forma del corpo humano, come più a basso accenni à proposito dell'oratione di

S. Pietro

S. Pietro nella festa della sua Cathedra; perche à questo modo questa sentenza dell'Apostolo non fà al proposito nostro, poiche s'intenderebbe à questo modo della soggettione spirituale: & se intendi l'anima per tutto l'huomo, idest, partem pro toto; Io dico, che è vero, che ogni inferiore ha da essere soggetto al suo superiore; ma bisogna prouare che la Signoria di Venetia habbia superiorità sopra gl'Ecclesiastici; anzi tutto il contrario ritrouo; perche chiaro stà, che è vero quello, che dice la legge ciuile tit. de acq. poss. che duo insolidum possidere nõ possunt; onde se il Papa è vero superiore totale insolidum de gli Ecclesiastici per tutto il mondo, come prouarò; in che maniera pretende tale superiorità nelli stati loro la Repub. di Venetia? Aggiungo di più, che molto bene parla l'Apostolo vniuersalmente, & indefinitamente, perche dice, che ogn'vno etiandio, che habbia qualche potestà, ha da essere soggetto ad altra più sublime potestà, poiche secõdo S. Dionisio Areopagita, & i sacri Theologi, come è ne la Celeste hierarchia, così ancora è nelle cose naturali, & negli huomini subordinatione nõ confusa, ma distinta di vno inferiore al suo superiore; anzi l'istesso Dionisio pone nel mondo l'Ecclesiastica hierarchia conforme a quello che scriue S. Girolamo ad Rusticum Monachum, della quale era capo S. Pietro, & non il Principe laico, la quale hoggidì dura sotto Paolo V. successore di Pietro. Se dunq; è vero, che omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, vorrei sapere da te, quale è più sublime potestà quella del Papa, ò de Venetiani? Se dici quella de Venetiani, dici vna grandissima mẽzogna, se dici quella del Papa dici il vero, come confessò Constantino Imperadore nel Concilio Niceno. Ma forse dirai, che è mera spirituale, & io poi ti mostrarò, che ancora è tẽporale, & che almeno in questo caso degli Ecclesiastici è vero, che il Papa è loro solo superiore, come capo della Ecclesiastica hierarchia; Anzi io ti aggiungo, che gli stessi Venetiani p mezo de gli suoi Ambasciatori Molino Mocenigo, Duodo, Contarino hanno a Papa Paolo V. resa obedienza come a Principe, & Pastore di tutta la Chiesa, & Pastore, e superiore loro ancora, alla presenza della Corte Romana, & de gli Ambasciatori de Potẽtati della Christianità, & l'hã

no riconosciuto per tale, quale lo riconoscono i sacri Canoni, & le leggi Imperiali commandano; & la Dottrina Euãgelica gl' insegna; & insieme per moderatore delle loro conscienze & di tutti gli huomini, e come padre loro; e non al contrario, il Papa mai nõ ha cõfessato, ch'essi siano superiori a lui, ò vero esenti del la giurisditione sua, il che nõ può cõcedere; altrimente bisognarebbe dare la mitra Papale al Doge di Venetia, & al Papa il corno del Doge; anzi alla loro presenza l'Imperatore Federico, se sono vere le loro historie, rese vbidienza al Papa come a successore di S. Pietro. & noi sappiamo, che a gli altri Rè i Venetiani nõ mandano Ambasciatori a rendere vbidienza, ma solo al Papa; al quale con tutto ciò in fatti la negano, quando gli mostra, che le attioni loro sono contra conscienza, & con pregiuditio delle anime loro; & vogliono con sua Santità in tal caso disputare, come pari, & vguali, & non come figliuoli, & sudditi vbidienti; non ricercando, nè volendo il Papa da loro i Stati di quella Republica; ma solo l'Ecclesiastica libertà da essi vsurpata; come ancora sotto Giulio 2. Papa finalmente seguì quando se bene per forza d'arme (non temendo essi le scommuniche) restituirono al Papa la detta libertà, vsurpata poi di nuouo da loro a poco a poco. laonde si può dire, che la vbidienza, che danno al Papa p mezo de gli Ambasciatori è più tosto vna cerimonia estrinseca, che affettione, che nasca dall'intrinseco ad vsanza delle cerimonie, & offerte, che sogliono farsi nelli brogli de loro consigli: hauendo voluto vltimamente incorrere in così aperta contumacia.

Et circa l'autorità di S. Gio: Chrisostomo, rispondo, che nel tẽpo de gli Apostoli vi fù superiorità di S. Pietro a gli Apostoli, Euangelisti, e Profeti, e sono hoggidì sudditi tutti alli suoi superiori; ma non è vero, che siano soggetti gli Ecclesiastici alli secolari; ma generalmente conforme alla Dottrina dell'Apostolo dice S. Chrisostomo, che ogn'vno sia suddito al suo superiore gradatim fino al Papa; ma il Papa ha solamente Dio per suo superiore, come a pieno prouarò; & se gli Apostoli hanno il superiore suo, cioè il Vicario di Christo secõdo S. Girolamo ad Rusticum Monachum, & dist. 21. c. 7. c. In nouo dist. 22. c. Sacrosancta

cta.dist.99.dist.80.c.2.& 24.q. prima c.18. seq. Chi ha fatta esente la Signoria di Venetia dalle vbidienza del sommo Pontefice? côtro quello, che comâdano li sacri Canoni; & il precetto diuino, pasce oues meas &c. Io.21.& Matt.16. si. Et ecclesiâ nô audierit? se il Patriarcha Abraamo vittorioso fù benedetto da Melchisedech, a cui offerse le decime, & doni, poiche nô deue il Papa maggiore di Melchisedech, quando all'autorità del nouo testamento hauere preminenza sopra il Doge di Venetia, & benedirlo, & maledirlo, & scomunicarlo, quando viene l'occasione, come si vede nel Genesi 14. ad hebr.7.& ne la dist. 21. c. 6. seq. Se io sapessi di certo, che tu fussi di quelli falsi Theologi di Geneua, non procederei teco per via di Canoni, di somm. Pontefici & Concilij, per mostrarti l'autorità suprema del Papa ne le cose spirituali direttamente, non solo sopra tutti i Stati, & Principi del mondo; ma ancora la potestà temporale, come superiore in instituire dominij, & Imperij, & confirmargli, & deponergli, & muouergli guerra, quando impediscono il culto, & seruitio di Dio, il bene della Chiesa, & la salute delle anime, & la pace vniuersale, & la ecclesiastica libertà con le loro inique leggi, & attubni; ma perche nô ti scuopri per tale, ma ti serui dell'autorita de santi Padri, & Canoni nella tua lettera, se bene malamête, & dispregi alle volte i sacri Canoni: pretendo prima di mostrarti in quanta riuerêza siano tenuti i sacri Canoni, nô solo da gli Ecclesiastici; ma âcora da Principi laici. secôdo la superiorità de gli Ecclesiastici a secolari. terzo l'eccellêza del Papato, & autorità sua sopra tutti i Potêtati, etiâdio sopra l'Imperatore Giustiniano, il quale tu falsamête alleghi per autore dell'ecclesiastica Immunità; se bene âco nell'altre parti della tua lettera a proposito trattarò ancora di questo, ma per hora lo prouo in questa parte con questi tre capi; se però hauerai tanto lume da Dio, & tanto di patienza, che possi pacificamente beuere questa dottrina catholica fondata nô nell'onde del mare di Venetia, ma nella pietra apostolica; non pescata nel canal grande di Venetia; ma nel mare della dottrina de santi Padri, de sacri Canoni, & Concilij, & ancora per tua maggiore confusione nelle leggi imperiali.

Primo. Tu hai ardire di promulgare per leggi puramente humane li sacratissimi,& diuini Canoni apostolici, & pontificij,& de sacri Concilij;& il sommo Pontefice,nel c. primo de operis noui nunt.dice,che gl'Imperatori s'humiliano a i sacri Canoni; & se nõ credi al detto del Papa, odi,& leggi l'Imperatore Giustiniano nella l.6.C.de sacr.Eccl.il quale gli chiama sacri; adũq; non profani,nè puramẽte humani,ma diuini,anzi egli stesso più chiaramente nella l.42.greca C.de Epis.& cler.§. præterea sancimus.dice,diuinis canonibus sancitũ est, se sono diuini, dunq; non humani,perche le humane leggi sono le Regie,ò laiche,come lo proua S. Agostino tract. 6 in cap. pri. Io. Diuinum Ius in scripturis habemus,humanum Ius in legibus Regum:& nella l. 45.greca eodem.dice,sacris canonibus;se non sei ignorante,deui sapere che differẽza sia inter sacrum, & prophanũ. Parimẽte nella Nou.137. initio. & cap.pri.& 4 del medesimo Giustiniano,Et nõ solo Giustiniano; ma ancora l'Imperatore Leone nella constitutione 2.15.16.17.75.76.86.& altri Imperatori,Et vltimamẽte il Concilio di Trento in spiritu sancto cõgregato, gli chiama in molti luoghi,& nella sess.25.de reform.sacri & sacratissimi Canoni,a differẽza delle leggi Imperiali,le quali da alcuni sono chiamate sacre, perche l'Imperial potestà è confirmata, & vnta dalla Chiesa, & cosi sono sacre per quandam participationem, & non dirette come li sacri Canoni.l. 3. C. de crimine sacrilegij.

Secondo. La preminẽza de gli Ecclesiastici,& per consequẽza la immunità loro oltre quello, che i sacri Theologi, & i santi Padri di essi ne parlano,& scriuono,come poi mostrarò ne la 5. la prouo a maggiore confusione tua con l'autorità del tuo Giustiniano Imperatore Nou.147.c.4. Nou.6.quomodo oporteat, le cui parole sono queste.Maxima quidẽ in hominibus sunt dona Dei a superna collata Clementia sacerdotium, & Imperium; & illud quidẽ diuinis ministrans; hoc autẽ humanis præsidens,ac diligentiam ad hibens. Se dũque il diuino seruitio precede all'humano, per cõseguẽza gli Ecclesiastici sono maggiori de Principi temporali, & a loro nõ deuono,nè tributi,nè gabelle, nè vbidienza, se nõ che in cose mere temporali gli hãno

da sou-

da souuenire, per edificatione de gli altri, & per seruare ancora quello, che la ragione naturale insegna, di aiutare il temporale, e laico, come fà l'anima il suo corpo, & il capo aiuta le membra inferiori, & più ignobili, prima Cor. 12. Ma non perciò la legge humana gli obliga a questo, come ben dice Alfonso de Castro lib. 1. de lege pęnali c. 12. Nauarro tanto da te stimato in sum. c. 23. num. 88. Pietro Nauarro lib. 3. de restit. c. pri. num. 2. Turrecrem. sum. de Ecclesia lib. 4. p. 2. c. 37. & conferma questo il tit. de Immunit. Eccl. lib. 6. & il sacrosanto Concilio di Trento sess. 25. c. 20. de reformat. più dotto di te, al quale assisteua lo Spirito santo, come in te assiste lo spirito della carne, & dell'adulatione, dice, & afferma, che l'Immunità ecclesiastica è de Iure diuino. Queste parole sono d'vn Concilio vniuersale Ecumenico Catolico di tutte le nationi, nel quale sono stati presenti a tua, & loro cōfusione gli Ambasciatori della Signoria di Venetia, & l'hāno approuato, & riceuuto. & molto prima questo medesimo cōfessò il Concilio Lateranense sotto Alessandro 3. c. 9. de Reformatione Curiæ §. & cū a Iure. & Innocētio 3. nel c. Ecclesia. S. M. de Cōstit: & se nō credi al c. 7. & 13. Qui filij sunt legitimi, & a molti altri Canoni sacri, credi almeno al tuo S. Thomaso d'Aquino da te tanto lodato, il quale dice, che le leggi de i Principi non obligano se non i sudditi pri. 2. q. 96. ar. 5. ma se non può essere suddito, chi è maggiore, come hai di sopra visto che i cherici sono superiori a i laici, nè segue, che nè i cherici deuono pagare tributo ai laici, poiche il tributo è segno di ricognitione verso il superiore, come dice S. Thomaso sopra ad Romanos, & conseguentemente se i Principi laici facessero qualche legge non solamente in pregiudicio; ma ancora in fauore de gli Ecclesiastici come fece Giustiniano, & altri, tal legge non sarebbe valida, se il sommo Pontefice non l'approuasse, come furono approuate da sommi Pontefici le leggi dell'Imperatore Giustiniano fauorabili all'ecclesiastica Immunità, e questo dottissimamēte, & santissimamēte decretò Innocētio 3. nel c. Ecclesia S. M. de constit. con queste parole. Nos attendentes, quod laicis (etiam religiosis) super Ecclesijs, aut personis Ecclesiasticis nulla sit attributa facultas; quos obsequendi manet necessitas, non

auctoritas imperandi; a quibus si quid motu proprio statutum fuerit, quod Ecclesiarum etiam respiciat commodum, & fauorē, nullius firmitatis existit nisi ab ecclesia fuerit approbatum: vnde statutum Basilij de non alienandis prædijs rusticis, vel vrbanis; ministerijs, & ornamētis Ecclesiarum, illa reprobatū fuit potissima ratione, quod auctoritate non fuit Rom. Pontificis roboratum; & se il Cardinale Bellarmino ti pare, che altrimenti dica, egli già ti risponde a bastanza.

Terzo. La eccellenza del Papato, e preminenza, & autorità sua etiandio temporale sopra tutti i Principi laici, la quale tu nella tua lettera cerchi tanto di abbassare scismaticamente, e sminuire, la figurò Melchisedech in cōparatione di Abraamo: ma chiaramente la dichiarò l'Imperatore Leone nella Nou. 5. & l'Imperatore Michele Paleologo, & Valentiniano Imperatore nell'historia tripartita lib. 7. c. 8. Di più il tuo fauorito Giustiniano Imperatore nella l. 8. C. de summa Trin. & nella Nou. 9. scriue queste parole. Vt legum originem anterior Roma sortita est, ita etiam Summi Pontificatus apicem apud eam esse nemo est qui dubitet; Vnde, & nos necessariū duximus, Nota, necessarium duximus, perche la necessità lo constrinse; cioè la consciēza, & c. soggiūge patriā legum, fontem sacerdotij, speciali nostri numinis lege illustrare, cioè honorare, & riuerire con l'aiuto suo temporale: & nella Nou. 131. c. 2. Ideoq; sancimus secundum earum definitiones sanctiss. senioris Romæ Papam primū esse omnium Sacerdotū: Dunque molto maggiore è di tutti i laici, come sopra S. Ignatio Vescouo, & martire nell'epistola ad Antiochenses, vedi quanta riuerenza, & vbidienza ricerca ne i laici verso i Prelati ecclesiastici, & molto più verso il Papa. Ne è di minore autorità quello, che scriue Gelasio Papa all'Imperatore Anastasio. Duo sunt Imperator Auguste, quibus principaliter hic mundus regitur, non dice animæ, ma dice mundus, segue, Auctoritas sacra Pontificū, & Regalis potestas, &c. & infra, &c. Nosti igitur inter hæc te ex illorum pendere iudicio, nō illos ad tuam redigi voluntatem. Se tu intendi il latino, puoi vedere, che l'Imperatore è sogetto in queste cose mondane al giudicio del Papa, ma non il Papa al Tribunale laico. Ma io voglio a te,

che ti chiami Theologo, ma non so se lo sij, opponere vn vero Theologo, cosi chiamato da tutta la Chiesa di Dio, cioè il dottissimo, & santissimo Gregorio Nazianzeno maestro di S. Girolamo dottore di S. Chiesa; ilquale desiderarei, che viuesse, per atterrare la tua superba dottrina, come fece contro Ruffino, Vigilantio, Giouanni Hierosolimitano, Pelagio, Lucifero, Giouiniano, & altri. Dice dunque Gregorio Nazianzeno ad Principes, & molto più si può dire in persona del Papa. Vos quoque potestati meæ, meisq; subsellijs lex Christi subijcit; Imperium quoq; nos gerimus præstantius, & perfectius, nisi æquũ est spiritum carnis fascibus submittere, & cęlestia terrenis cedere. Il medesimo Nazianzeno l'afferma nell'oratione ad Ciues suos angoris plenos, & magistratũ iratũ. Aggiungo di più vn tuo deuoto, & amico cioè S. Gio. Chrisostomo. Alij sunt termini Regni alij Sacerdotij; sed hoc illo maius; illud, quæ sunt in terris sortitum est; sacerdotij Ius a supernis descendit. Ecco se la potestà del Papa è da Dio immediata. Soggiunge, Regi, quæ hic commissa sunt; mihi cælestia, Regi corpora submissa sunt, intendi tantum; sacerdoti animæ, intendi multo magis corpora. Soggiũge, Maior hic principatus, propterea Rex caput submittit manui sacerdotis; per la mano s'intẽde la potestà, vnde manumissio, idest liberatio a potestate. Et l'istesso conferma S. Ambrosio de dignitate sacerdotum c. 2. & S. Tomaso in 4. dist. 24. q. 3. & opusculo cõtra Græcos, allega sopra questo S. Cirillo Alessandrino contro di te.

La onde nõ solo questo s'ha da intẽdere i cose mere spirituali, ma ancora in cose tẽporali, quãdo cosi ricerca la vtilità, & necessità, & quiete, & pace, & dignità della Chiesa, come puoi leggere nel regist. di Gregorio Papa 7. lib. 8. epist. 21. Alius itẽ Romanus Pontifex Zacharias scilicet, Regem Francorũ, non tam pro suis iniquitatibus, quã pro eo, quòd potestati erat inutilis a Regno deposuit; & Pipinũ Caroli Magni Imperatoris patrem in eius locũ substituit, omnesq; Francigenas a iuramento fidelitatis, quam illi fecerant, absoluit. Et puoi verificare questo da l'Istorie in molti altri casi simili. Tralascio il tuo fauorito S. Thomaso, in tutta la somma della sacra sua Theologia in moltissimi

luoghi,

luoghi, doue manifestamẽte proua la potestà del Papa essere amplissima nella Chiesa di Dio sopra tutti i Potẽtati. Vedi l'historia tripartita lib.7.c.8.se ti piace, e Cano de locis Theol.lib.6.de Eccl.Rom.Turrecrem.sum.de Eccl.li.2.c.36.S.Ignatio ad Philadelphenses, ad Trallianos, ad Smyrnenses. S.Girolamo a Damaso nel tit.2.S.Agostino contra epistolã Manichæi c.4. & epistola 62.ad Glorium.Ireneo lib.3.c.3.aduersus hæreses. S. Ambrosio lib.5.epistolar.epist.32.Il Conc. Rom. sotto Silu.c.8.18.20. Il Niceno a tẽpi di Constantino, S.Agost.tract.56. in Ioan. S.Cipriano ad Cornelium epist.prima, & tract. de simplicitate Prælatorũ.Il Costantinop.8. al c.21.Il Fiorentino nel tit.pri.de Cõc.& de primatu Petri, §.itẽ definim' l'8.sinodo al c.7.S.Ambros. de excessu fratris c.7.& serm.40.de fide Petri. S.Chrisost. lib.3.de sacerdotio. Il Lateran.1.al c.5.Il Trid.in molti luoghi, la 6.Sinodo Costantin.c.306. Il Calcedon.act.1.16.3.Il Sardicẽ.3.4.7.Il Tribur.c.30.sub Arnulpho.Laterã.Leonis X.sess.11. la prefatione di Isidoro nel tit.1.de Cõcilijs Il 2.Niceno act.6. la 2.Sinodo sotto Simmacho c.3.Il Carthag.6.c.3.Il Constantinopol.6.act.4.Il Constantiense contro Vviclef.L'istesso hanno prouato nelle loro epistole i sommi Pontefici Anacleto, Nicolò, Vittore, Alessandro, Lucio, Calisto, Felice, Zeferino, Marcello, Leone, Innocentio, Giulio, Damaso, Melchiade, Euaristo, Eusebio, i Vescoui di Egitto a Felice 2. Item Pelagio 2. Sisto 3. S.Leone sermone de Trãsfiguratione, & Sermone 3.de assump. sua.Giulio 3.sopra il Concilio di Trento. Bonifacio Vescouo a Papa Zacharia. Gelasio all'Imperatore, & nel trattato de anathemate, & ad Episcopos Dardaniæ. Marco Papa, Vigilio, & altri Pontefici. S. Ilario in Matth.c.16. S.Chrisost. lib.3. De sacerdotio, & tutti li sacri Canoni c.Nouit de Iud.c.7.13.Qui filij sunt legit.& Extrau.prima de Maior.& obed.& infiniti altri luoghi, come Clem.2.de Re iud.c.Venerabilẽ de elect.c.Ad abolẽdã de Hæret. Extrau.pri. de Cõsuetud. c.fin. de præscr.c.7.12. de Appell.Extrau.un.de Dolo.c.6.de Sentẽtia exc.li.6.Extrau. si fratrũ Ne sed.vacãt.c.2.de Except.lib.6.c.21.de Homic.c.fin. de Reb.ecc.non alien.c.Solitæ de Maior.& obed.c.17.de Foro cõp. c. Cũ ex eo de Pœnit.c.1.de Homic.lib.6.c. Illud dñs de maiori-

maioritate c.Inter c.Licet c.Quãto de Trãsact.c.3.de Elect.li.6. Extrau.4 de Pœnit.c.Proposuit de Concess.Præb.c.Antiqua de Priuil.c.Felicis de pœnis tit.de Renũt.lib.6.c.Illud c.Significate de Elect.c.Ad aures,de Tẽp.ordin.tit.de Sac.vnct.c.18.de reg.c. fin.de Priuil.Extrau.Io.22.Ne sed.vac.& de Verb.sign.Extrau. Quorundã.Clem.un.de Iureiur.& altri infiniti luoghi, i quali per breuità tralascio,perche sò,che mal tratti i Canoni Pontificij, i quali da i veri,& santissimi Theologi,come da S.Thomaso d'Aquino tanto da te lodato, sono in grandissima riuerenza tenuti;lequali autorità tutte vnitamente cõfessano la suprema potestà del Põtefice Romano sopra tutti i Principi della Christianità; come nè figura il Põtefice Ioiada 4.Reg.11. Et come dice Christo. Data est mihi omnis potestas, dopò la resurrettione,& pasce oues meas,& nel tempo della passione, disse S.Pietro.Ecce duo gladij hic,& Christo rispose. Sufficit &c.cosi hoggidi N.S.P.P.Paolo V.hà l'istessa potestà,se bene poi mostrarò, che il Papa rare volte adopra il gladio materiale,& solo in grãdissime necessità vniuersali della Chiesa contro i Principi ribelli ad essa Chiesa distin.63.c.Valentinianus.

Nella terza particella della tua lettera scriui,che Mosè fu Principe tẽporale solamente, & Aaron spirituale: & io rispõdo, che questa è vna grande falsità, poiche noi trouiamo nell'Esodo, e Leuitico,che i precetti cerimoniali furono dati da Dio per Mose,& nõ per Aaron,& Mose parlaua con Dio,& riceueua le ordinationi da Dio sopra la dispositione de i sacrificij,& culto diuino, & nõ Aaron.Exod.18.24.28.se però nõ facciamo, come dissi di sopra, il Doge di Venetia Papa, & il Papa Doge di Venetia. Di più Mose consecrò in sacerdote Aarõ,& i suoi figliuoli.Exod.28.40.Leuit.8.Hebr.9.11.& in molti altri luoghi.Dimmi dunque à cui tocca consecrare, & benedire il Pontefice, al Principe laico, ò vero allo spirituale? Se dici al tẽporale,& laico, sei vn grande ignorante,perche mai non si troua questo nel testamento vecchio, ò nuouo,anzi Ozia 2.Reg.6.7.parab.26.& Saul 1.Reg.c.15.iquali vollero mescolarsi ne i sacrificij, & iurisdittione spirituale, furono reprobati da Dio. Se dici,che tocca al Prĩcipe spirituale,dici il vero; perche offerire sacrificio a Dio,

consecrare

consecrare il Tempio, & i vasi, i sacerdoti, e leuiti, & benedire i vestimenti sacerdotali, & benedire, & vngere i Rè temporali, non fu mai vfficio di Principe laico. Laonde se Mose hebbe tale autorità è euidente, ch'esso fù Pontefice, & Sacerdote conforme alla legge naturale, & ciuile, nemo dat quod non habet, l. more. ff. de Iurisd. l. Nemo plus Iuris. ff. de reg. iur. ma con tutto ciò volle Dio, che vi fusse Aarō ancora, ad aiutarlo, come Exodi 7. i vecchi del popolo per l'istesso fine furono eletti, cioè per aiutare Mose nelle questioni, & differenze ciuili, poiche Mose era occupato molto in gouernare quel popolo tanto numeroso, & volle Dio, che Mose per il gouerno di quel popolo, come in San Paolo Hebr. 3. hauesse vn compagno nelle cose sacre nella casa di Dio, & poi ne i descendenti di Aaron passasse il sommo Sacerdotio, ma non che Mose dopò di hauere consecrato Aaron, fusse priuato di tale dignità nella persona sua senza sua colpa, come ācō nelle profane hebbe i vecchi del popolo. Hebr. 3. Anzi aggiungo, che appresso gl'Idolatri nelle cose della religione loro, ò superstitione mai nō si mescolò alcuno, che nō fusse sacerdote, ò Pontefice; & ne la legge di natura i sacrificij publici gli offeriroho solo i sacerdoti, perche Abraamo alla presenza di Melchisedech cede la preminenza di offerire il sacrificio Hebr. 7. Genes. 14. se bene nella legge di natura non era talmēte distinta l'autorità del sacerdote dal laico, come nella legge scritta. Dirò di più, che come S. Paolo ad hebr. 3. dice che Mose fù figura di Christo nel gouerno della Chiesa santa, e come Christo promise, & poi diede la potestà a S. Pietro. Matt. 16. Io. vltimo, di sommo Sacerdote, & a suoi successori, e cō tutto ciò esso Christo manet in æternum sacerdos ps. 109. hebr. 5. 7. & nō perdette l'Eccellēza della sua potestà sopra tutta la Chiesa, così Mose primo capo del popolo hebreo, & della casa di Dio, se bene consacrò Aaron, & che gli succedesse poi con tutti i suoi discēdenti, non per questo mentre visse fù spogliato di quella potestà, che Dio gli haueua dato. Altrimēte vorrei sapere, perche hoggi dì i Principi laici non consacrano le Chiese, i calici, gli altari, i Sacerdoti, i Vescoui, il Papa, & i Re, se lo possono fare, ouero se Mose era solo Principe tēporale, & pure nel c. Venerabilem de

elettione si dice,& S. Thomaso tãto stimato da te afferma,che il cõsecrare altri è proprio de' Vescoui.3.p.q.82.art.1.ad 4.art.3.ad 3.p.2.q.102.ar.5.ad 3.&3.& 8.& nel suppl.alla 3.parte della cõfirmatione,& ordine sacro,& l'Imperatore Valẽtiniano lo cõfessò nella elettione di S. Ambrosio nell'historia tripartita lib.7. c.8. Laonde è vero,che se Mose,hebbe l'vna,& l'altra potestà,molto più l'hà d'hauere il Vicario di Christo sopra i laici, come anco l'hebbe Mose sopra i vecchi giudici tẽporali del popolo hebreo. quanto è più eminẽte il Põtificato del nuouo testamẽto, di quello del vecchio come proua S.Paolo a gli hebrei dal c.7.sin'all'11. & come hò prouato nell'antecedente parte della lettera tua.

Alla quarta. E' vero,che Giustiniano Imperatore, come hò detto di sopra fece molte cõstitutioni circa le Chiese, & Ecclesiastici,& loro priuilegi,come appare nel c.1.de Iuram.calũn. ma deui sapere,che esso lo fece per reprimere l'insolẽza de gli heretici,schismatici, & mali christiani, & per confirmare i sacri canoni disprezzati,& per aiutare (come io diceua di sopra a proposito di Valẽtiniano Imperatore) la potestà ecclesiastica,ma nõ come fanno i tuoi Venetiani ne' loro Decreti contra l'ecclesiastica libertà; ma più tosto esso lo fece, come appare in tutto il Codice, & Autẽtiche, perche nõ hauendo all'hora a sõmi Põtefici quella riuerẽza, & alla ecclesiastica libertà quello amore i popoli, & Principi secolari,per la cõfusione di quei tempi, e scismi, che regnauano, la quale si doueua hauere, egli pretese, di fauorire in questo la Chiesa:& il giudicio criminale,ch'egli si riserba,nõ era perche il Papa all'hora nõ hauesse tale potestà,ma per mancamẽto di vbidienza de' laici verso gli ecclesiastici, & per la modestia de Pontefici, come più a basso mostrarò; & come per essempio hoggidì vediamo nelle terre de Venetiani, & altroue essere vilipesa la ecclesiastica potestà. Perciò Giustiniano volendo supplire a questo mãcamento fece le sopradette leggi, ma come già hò detto,& hora ti prouarò, egli si sottomette con le sue leggi al Pontefice Romano, & al Vescouo suo. Il che puoi raccogliere dalla sua Cõstitut.7.greca C.de sum.Trin.ad Epiphanium. Cum velimus tuam Sanctitatem omnia cognoscere, quæ ad Ecclesiasticũ statum spectant, &c. & infra. Sed per omnia custodiamus

Constitutionem vnitionis sanctissimarũ Ecclesiarum cum sanctissimo Papa senioris Romæ, & Patriarcha. neq; enim sustinemus quicquã eorum, quæ ad ecclesiasticum statũ spectant, non referri etiã ad eius Beatitudinem, vtpotè quæ caput est omnium pijssimorum Dei sacerdotũ. Dalle quali parole vedi, che l'Imperatore cõfessa, che gli Ecclesiastici non hanno altro capo, che il Papa, & che le leggi sue sono sottoposte al giudicio del Papa. Soggiũge, & quia quotiescũq; in hisce partibus hæretici repullularunt, sententia, & iudicio illius venerabilis Sedis coerciti sunt. Et questo istesso lo cõferma di Giustiniano, Gio. Papa, & martire nella l.8.C.eod. Inter claras sapientiæ, ac mansuetudinis vestrę laudes, christianissime Principũ puriore luce tãquã aliquod sydus irradiat, quod amore fidei, quod veritatis studio edocti. Nota questa parola, veritatis studio. dunque nõ per sua liberalità, ma ammaestrato dalla giustitia, & verità. Segue. Ecclesiasticis disciplinis Romanæ Sedis reuerentiã conseruatis, & ei cũcta subijcitis. Dunque le leggi di Giustiniano sopra gli Ecclesiastici s'intendono subordinate al giudicio, & beneplacito del Papa. Segue. & ad eius deductis vnitatem ad cuius auctorem hoc est apostolorũ primũ Dño loquẽte præceptũ est, pasce oues meas. Quam esse verè omniũ Ecclesiarum caput, & patrum regulæ, & Principum statuta declarant, & pietatis vestræ, reuerendissimi testãtur affatus. Dunque il Papa è capo delli Ecclesiastici, & delli secolari. Dunque le leggi di Giustiniano nõ furono le prime a dare la immunità alle Chiese, ma cõfermarono essa libertà, & la fomentarono cõtro i maluagi. Il che si può raccogliere dalla lettera dell'Imperatore Giustiniano inserita nella sopra scritta di Papa Gio. Reddentes honorem apostolicæ Sedi, & vestræ Sanctitati (quod semper in vobis voto fuit, & est) & vt decet patrem honorantes vestram beatitudinem omnia, quæ ad Ecclesiarum statũ pertinent festinauimus ad notitiã deferre vestræ Sãctitatis, quoniã semper fuit nobis magnũ studium vnitatem vestræ Apostolicæ Sedis, & statũ sanctarum Dei Ecclesiarum custodire, &c. Ideoq; omnes Sacerdotes vniuersi orientalis tractus, & subijcere, & vnire Sedi vestræ Sanctitatis properauimus. Da questo vedi, che vi era scisma, & poca vbidienza al Papa per la malitia di

quei

quei tẽpi. Soggiunge, Nec.n. patimur quicquã quod ad Ecclesiarũ statum pertinet, quàmuis manifestum, & indubitatum sit, quod mouetur, vt non etiã vestræ innotescat Sanctitati, quæ caput est omnium sanctarũ Ecclesiarũ. Ecco, che Giustiniano cõferma, & determina l'immunità ecclesiastica già indubitata, & la sua Constitutione la subordina alla Cõstitutione Pontificia a cõfusione tua, & de tuoi Venetiani, iquali vogliono hauere maggiore autorità dell'Imperatore Giustiniano. Segue. Per omnia enim, vt dictũ est, properauimus honorẽ, & auctoritatẽ crescere vestræ sanctæ Sedis. Quello, che non fai tù, ne i tuoi Venetiani, perche più tosto volete sminuire, & abassare l'autorità, & dignitá della Sedia Apostolica, & del Vicario di Christo cõ la tua scãdalosa lettera degna del fuoco cõ il suo autore, & fautori. Dalle quali parole dell'Imperatore Giustiniano, col quale defendi la tua peruersa dottrina, si può raccogliere la grãde riuerenza, che egli hebbe verso gli Ecclesiastici, & verso il Pontefice Romano capo di tutti i fideli Christiani, e la soggettione & subordinatione delle sue leggi imperiali al detto sommo Pontefice, & ch'egli nõ pretendeua di fare alcuna cosa di nuouo in fauore della immunità, & foro ecclesiastico, ma più tosto cõfermarlo, & fomentarlo con la sua potenza cõtro la malignità, & disubidienza de mali Christiani, & nel criminale cõdescendere con consenso del Papa alla qualità di quei tẽpi. Come per essempio. Se la Signoria di Venetia facesse leggi, & ordinasse pene contro il peccato nefando, in quella Città sarebbe forse tale legge, & pena de iure Venetorũ solamente, & non de gl'Imperatori l. Cum vir nubit. C. ad l. Iul. de adult. anzi de Iure diuino, & naturali punito nel Genesi con il fuoco? Ouero se Papa Pio V. ha fatto vna Cõstitutione cõtro gli Simoniaci, dunq; prima nõ era prohibita la Simonia ꝑ la legge naturale, diuina, & apostolica, come disse S. Pietro a Simone Mago? Ouero se la Sig. di Venetia decretasse, che tu falso Theologo fussi punito cõ la pena del falso, ꝑche falsifichi la vera dottrina de Theologi; sarebbe forse nuoua questa pena del falso, & nõ sarebbe stato ꝓhibito il falso dalla legge di natura, dalla scrittura, & dalli sacri Canoni, e dalle leggi Ciuili? Dũq; è nuoua la dottrina tua cõtro l'autorità del Papa ĩsegnata da te a tuoi

Venetiani cō li scritti abomineuoli,& nō più tosto vomitata da Lutero,Caluino,Vviclef, Gio. Hus,Gieronimo da Praga,& nel Cōc.Cōstantiense riprouata, & cōdennata per heretica con gli autori suoi? Dūque perche i Venetiani hāno de facto nel presente Interdetto proceduto criminalmente contro gli Ecclesiastici per questo la Chiesa nō ha la sua potestà temporale, & gl'Interdetti,& ordinationi Pontificie non hanno validità? Dunque se li Venetiani volessero con suoi nuoui decreti osseruare l'ecclesiastica immunità ella sarebbe solamente de Iure Venetorū? Io in vero perche non ti credo, dico, & confesso, che ouero sei vn grande ignorante,ouero pieno di grandissima malignità scriuendo,& facendo simili conseguenze,le quali dimostrano in te essere falsa Logica,& falsa Theologia, & molta carnalità; che se hauesti la uera Theologia, & vero spirito di buon Catolico parlaresti dell'immunitá ecclesiastica come nè parla l'angelico Dottor S.Thomaso da te falsamente allegato, come scudo, & difensore dell'empia tua dottrina.

Alla quinta, nella quale dice,che Cōstantino,come nel c.Futuram 12.q.p.fece gl'ecclesiastici esenti dal foro laico,più per eccesso di benignità,che perche interiormēte in verità cosi sentisse. Rispondo, che vorrei, che li tuoi Venetiani imitassero l'eccesso della pietà di cotale Imperatore,perche meritarebbono maggiore lode,che con la loro contumacia. Ma con tutto ciò vorrei sapere,se credi al c.Decreuit.dist.88.alla 11.q.p.c.5. & c.41.c.14. dist.96. & al c.17.de Elect.lib.6. perche in quelli Constantino riconosce il Papa maggiore di se,& si cōfessa obligato a rinuntiarli per honore di S.Pietro la Città di Roma con tutto l'Imperio di Occidente, & l'autorità suprema, non per cerimonia, ouero eccesso di benignità, ma perche veramēte cosi diceua essere obligato di fare. Et io per me non credo,che hauesse fatto tale eccesso,se in conscieza nō hauesse conosciuto,di essere obligato,a farlo;poiche vediamo,che i Venetiani non vogliono concedere nō solo la loro giurisditione al Papa, ma ne anco quella che è ecclesiastica,& pure essi fanno professione di bonissima conscienza,& di essere catolicissimi; essendo che i Principi sono difficilissimi a condescendere ad altri, & alla Chiesa ancora vn dito, non che

vn palmo di terra, ò di giurisditione; quello, che non fece Cōstātino, come si legge nel detto c. Futurā, & ne li citati Canoni, & ne le Istorie sacre; per questo credo, che sia falsissimo quello, che dici, poiche nel 10. lib. de la historia ecclesiastica, e ne fanno fede di questo gli Imperatori Valentiniano, Theodosio, & Arcadio l. 16. Cod. Theod. de episc. aud. Eusebio lib. secondo de vita Constātini. c. 10. Socrate, & Theodoreto nelle loro historie lib. primo c. 7. S. Agostino epistola 66. S. Gregorio lib. 4. epistola. 3. epistola siue c. 75. ad Mauritium. Nicolo Papa ad Michaelem epist. 7. c. 35. & ne gli atti del Concilio Niceno si troua il contrario; doue Cōstantino fa differenza, & distintione dal foro laico, & imperiale all'ecclesiastico, poiche il giudicio laico nō è immediatamente da Dio, come hò prouato di sopra, ma per cōsegueza; ma l'ecclesiastico è direttamente; onde propriamēte i prelati ecclesiastici, & il Papa quiui sono chiamati Dij in Sinagoga, & li laici Principi, sunt Dij per consegueza, per l'autorità mediata, che hanno da Dio, & dalla Chiesa mentre sono legitimi Principi, & non quādo non hāno gli stati, & autorità legitima approuata dalla Chiesa. Ma per maggiore chiarezza ecco le parole di Constantino alli Vescoui, & quāto più al Papa? Dice dunque. Deus vos constituit sacerdotes, & potestatē vobis dedit de nobis quoque iudicandi; ma questo non lo confessa la tua Signoria di Venetia. soggiunge. Ideo nos a vobis recte iudicamur, vos autem non potestis ab hominibus iudicari. Nota bene queste parole, le quali nō sono eccesso di benignità, ma confessione di foro maggiore degli ecclesiastici sopra i secolari, etiā Imperatori, & d'Immunità anteriore di molto tempo contro quello, che diceui di Giustiniano che fù il primo a cōcerderla, essēdo stato Giustiniano molti anni dopò Constantino. Segue Constantino: Propter quod Dei solius inter vos expectate Iuditium cioè non laicorū, come mi ricercano alcuni nel caso presente; perche io non posso essere vostro giudice; vos n. nobis a Deo dati estis Dij idest iudices. Exod. 2 applicabitur ad Deos, & così l'interpretano i SS. Gregorio, Agostino, & Nicolo citati sopra a vergogna de tuoi Venetiani, i quali giudicano de facto gli ecclesiastici. Conueniēs non est vt homo iudicet Deos, sed ille solus, de quo scriptum est ps. 81.

ps. 81. Deus stetit in Sinagoga Deorum, & vuole inferire, che gli ecclesiastici a i secolari sono superiori come Dei a gli huomini; ma ne gli ecclesiastici nõ nega però, come falsamẽte affermi, che non vi sia superiorità come proua S. Gregorio citato, hauere detto Constantino. Vos Dij estis a vero Deo constituti: ite, & inter vos causas vestras discutite: Poiche a S. Pietro Christo diede l'autorità, di sciogliere, & legare, & di pascere le pecore sue: anzi l'istesso Constantino confessa de Iure diuino non essere le cause ecclesiastice soggette al foro laico, ma di Dio, cioè del suo Vicario in terra immediato vniuersale, essendo cosa chiara, che vno stesso è il Tribunale del Vicario generale, & del Prelato c. Romana. de appellat. lib. 6. & cosi è vero, che il corpo è gouernato dall'anima, & nõ al cõtrario, & l'inferiore dal superiore, & più sublime, come ben dice S. Paolo Rom. 13. omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Nota questo comparatiuo, sublimioribus, & leggi il c. Sacerdotibus. 11. q. prima.

A la sesta. Dico, che falsamente alleghi il Cardinal Bellarmino, & l'autorità di S. Paolo, perche ogn'vno deue essere soggetto a Dio, & al suo Principe superiore; ma nõ a quello, che non è suo superiore. nõ est enim potestas nisi a Deo: quę autẽ a Deo sũt, ordinata sunt, non disordinate, & confuse, le superiorità, & le inferiorità; & perciò chi non è vero superiore, eius potestas non est a Deo, sed a Diabolo, come vediamo nelle cose naturali, le quali sono bene ordinate da Dio. Onde hauẽdoti prouato nelle precedẽti risposte, che gli ecclesiastici sono maggiori de laici, sarebbe cosa mõstruosa, che gli ecclesiastici obedissero a laici, come mõstruoso è, che il capo sia suddito de i piedi, i maggiori a i minori; quelli, che sono consacrati al culto diuino a gli huomini profani, & le autorità indutte da te del salmo 81. 2. paral. 19. Io. 10. l'intendono, che i Principi laici exercent Iuditia Dei, quando giudicano i suoi sudditi, non i suoi superiori, ouero esenti; come sarebbe per essempio, il Leone è Rè degli animali, ma nõ degli huomini: & l'huomo è fatto da Dio, per gouernare tutte le creature inferiori sensitiue. Gen. pri. & si può chiamare vn Dio di esse. prima p. q. 108. ar. 5. come Mose è chiamato Dio di Faraone dall'istesso Dio. Exod. 7. ma nõ perciò l'huomo è Dio, & gouernatore

degli

de gli Angeli;anzi essi gouernano gli huomini,& li custodiscono in questa vita, essendo di natura inferiori a gl'Angeli, & cosi si ha da inferire nel presente caso, & autorità da te male intese, & allegate.

A la settima. dico,che è vero,che qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit,ma gli ecclesiastici, come ho detto,nō sono sotto la potestà de laici, anzi al contrario; Onde i tuoi Venetiani, i quali hanno per suoi Ambasciatori come sopra riconosciuto la potestà del Papa,come di pastore vniuersale della Chiesa,& delle loro anime,essendo contumaci alli precetti santissimi della potestà papale,Dei ordinationi resistunt; & ipsi sibi damnationem acquirunt,traditi Satanæ per mezo della scommunica, & stanno di continuo nel peccato mortale,irritando contro di se alla giornata con noue contumacie l'ira di Dio,& del suo Vicario, & come tu dici bene,se morissero,& tu che sei loro fautore,partecipe, & consultore Rom. 1. sareste all'eterne fiamme dell'Inferno cōdennatio. Quanto poi a quello,che scriui della legge di Giustiniano già risposi di sopra nella quarta, & nell'altre risposte.

All'Ottaua. Aggiungo al Cardinal Bellarmino, che mai il superiore non pagò Tributo all'Inferiore, cosi lo dice S. Thomaso nel luogo da te citato. Rom. 13. Onde se l'ecclesiastico è superiore al laico,non deue ad esso pagare tributo,come suddito,ma aiutarlo alle volte per ragione naturale,come fà il capo al corpo, permittente Pontifice,il quale concede alcune volte,che i Principi, & i tuoi Venetiani ex gratia apostolica habbino le decime dalli ecclesiastici nomine subsidij,& non per obligo di legge alcuna, come ho prouato nella seconda.e perciò il priuilegio de Principi laici non ha introdutta la Immunità ecclesiastica,ma la ragione naturale glie lo ha commandata, & la diuina legge ancora, & se li Venetiani facessero decreto, di vbidire al Papa in questi casi, ne i quali da esso sono scommunicati, & interdetti; non perciò simile vbidienza sarebbe ex priuilegio,ma debita de Iure diuino approuato da loro per lo stimolo della conscienza de veri catolici, & fideli à Dio,& al suo Vicario. A'quello, che scriui secondo S.Paolo Rom. 13.che i Principi secolari gladium portant. Rispondo,che S. Paolo non si ristringe alli laici,ma parla in

la in vniuersale di ogni potestà, poiche dà vna regola generale alli sudditi verso i suoi superiori: Onde se è vero, come hò prouato, che il Papa habet vtrumq; gladium ne i casi sopra citati, & anco d'imponere, & essigere tributo come nella seconda, meritamente molto più parla l'Apostolo della potestà ecclesiastica, che della laica; & se, come tu dici, i sudditi laici sono obligati in conscienza di vbidire a Principi laici, i quali hanno solo autorità ne i corpi in cose giuste, quanto più in conscienza direttamente sono tenuti i laici di vbidire al loro pastore, & al Pastore de i pastori, il quale è il Papa, etiãdio i Venetiani non solamẽte indirectè & consequenter, ma directè vi potestatis supremæ super omnes fideles. Matt. 16. Io. vlt. Luc. 10. Matt. 18. & come confessa tutta la scuola de sacri Theologi, dalla quale ti sei miseramente ribellato. Vedi S. Tomaso nella p. 2. q. 91. ar. 3. q. 95. vsq; ad 99. q. 19. ar. 4. & 2. 2. q. 40. ar. 2. q. 147. ar. 3. & 3. p. q. 59. art. 2. seq. q. 8. art. 1. 6. q. 72. ar. 12. Suppl. q. 54. ar. 4. & il c. 9. extra de voto. Soto de Iust. lib. 1. q. 6. ar. 4. c. Violatores 25. q. 1. & il c. 1. de Nou. oper. nunt. & altri luoghi, & autorita potrei adurre, le quali per breuità tralascio. Che se la Chiesa corresse a furia in metter mano alla spada temporale contro i suoi contumaci, già essi Venetiani dourebbono essere distrutti; ma essa imita la mansuetudine di Christo, & aspetta a penitenza, lasciando la spada predetta per vltimo rimedio come bene si raccoglie dalla 23. q. 8. per totã & §. ecce quod Nicolaus. da la Nou. di Giustiniano 131. 137. & dalla l. 10. 45. C. de Episcopis, & cler. & toto tit. C. de epis. aud. 3. q. 5. q. 6. c. 15. seconda q. 3. §. hinc colligitur. dalla distintione 64. 63. & 8. 79. 30. 96. 97. 50. 9. 10. 11. secunda q. 7. 8. item cum Balaam. c. 8. de Iuditijs 15. q. 3. §. cum autẽ c. 6. de Immun. eccl. c. pri. de Iuram. calũ. c. 7. 13. Qui filij sint c. 7. de appell. c. 8. de priuil. da Papa Calisto nella epistola 2. c. 13. de Præscr. c. 2. de except. lib. 6. c. pri. de constit. c. 17. de Re Iud. c. 6. de Sentẽtia exc. lib. 6. 23. q. 4. c. Quod Christus. supl. D. Thom. q. 60. 95. ar. pri. q. 57. ar. secundo Secunda secundæ q. 60. ar. 6. q. 40. ar. secundo q. 68. ar. 4. c. pri. de noui operis. 23. q. 2. c. Historiæ q. 8. c. Clerici 33. q. 2. c. Inter hæc c. 9. de voto 32. q. 3. c. nemo 3. c. Ecclesia S. M. de constit. c. fin. de 2. nupt. c. Clerici de Iudici. c. 25. de Sententia exc. Hò citato tanti

testi,

festi,acciò vedi da essi vnitamente, che la mente de Pontefici è, di non adoprare l'autorità temporale con la spada,se non quãdo vi è grandissima necessità, ma non è gia buono argomẽto il dire che la Chiesa non ha autorità tẽporale,perche degrada glieccle-siastici,&poi da al braccio secolare;ma douresti più tosto dire,& cõcludere, che se il braccio secolare non punisce gli ecclesiastici se nõ quãdo la Chiesa gli degrada,& gli da nelle loro mani: adũque la potestà sopra gli ecclesiastici nõ l'ha,se nõ quãdo la Chiesa lo permette,& non essercita il Prelato ecclesiastico tale autorità immediate nella pena del sangue, non perche non possa, ma perche imita la mansuetudine di Christo,se bene alle volte quãdo è necessità,il Papa piglia il flagello temporale, & commanda a Principi catolici, che castighino con le armi i Principi ribelli della Chiesa,& perturbatori del bene cõmune,come confessano i veri Theologi,&Canonisti,nõ i falsi,come sei tu;Anzi se il vero Imperio si ritroua nel padrone di Roma,io nõ vedo,come il Papa fatto da Dio nella ꝑsona di S.Pietro,come sopra, Signore di Roma, & i suoi successori ꝑ la libera cessione di Cõstãtino non habbino l'autorità imperiale, poiche se bene essi instituiscono l'Imperatore Romano laico, come bene cõtro questa tua lettera proua il Card.Bellarmino, & ĩ vn'altro suo libretto de Trãslatione Imperij ad occidentales,lo fanno questo i Papi, ꝑ hauere vn braccio laico nell'essercitio della spada tẽporale contro i nemici della Chiesa, ma non ꝑ priuarsi di tale autorità, la quale hãno fino a deponere i Rè 15.q.6. c. Alius. Laonde S. Ambrosio nella epistola ad Vercellenses riferisce queste parole dell'Imperatore Valentiniano a S.Ambrosio. Noli timere quia Deus, qui te elegit,semper te adiuuabit,& ego adiutor, & defensor tuus (vt meũ ordinem decet) semper existam. Nota bene, vt meum ordinem decet,& questo è l'vfficio dell'Imperatore,& nell'historia tripartita lib.7.c.8.dice l'istesso Imperatore a gli ecclesiastici talẽ itaq; in pontificali constituite sede, cui,& nos qui gubernamus imperium,syncere nostra capita submittamus. Queste sono parole d'inferiore. soggiunge:& cuius monita dùm tãquam homines deliquerimus necessariò: nota questa parola,necessariò,& non voluntarie;velut curantis medicamenta suscipiamus. Queste parole doure-

le doureſti tu predicare alli Venetiani, & nõ eſſortargli a nõ ſottomettere il capo, & la loro vita al Vicario di Chriſto neceſſariamẽte come ſono obligati de Iure diuino. in coſe tanto giuſte come queſte cõformi alla Cõſtitutione dell'Imperatore Carlo nel Cõcilio Tribur. c. 30. & di S. Leone epiſt. 87. ad Viennenſes.

Alla nona. Se Chriſto N.S. come tu dici inanzi la reſurrettione non vsò autorità di Principe. Riſpondo, che nondimeno egli l'haueua Matt. vltimo. Data eſt mihi omnis poteſtas in cælo, & in terra Io. 13. Sciens, quia omnia dedit ei pater in manus. & c. 17. ſicut dediſti ei poteſtatem omnis carnis, vt omne quod dediſti ei det eis vitam æternam. Nota quella parola, omnis carnis, & non ſolo omnis animæ, come tu malamente intendi nelle ſeguenti tre propoſitioni. Item S. Paolo hebr. 2. omnia ſubieciſti ſub pedibus eius. In eo.n. quod omnia ei ſubiecit, nihil dimiſit non ſubiectum ei, adunque etiam temporalia. nunc autem needũ videmus omnia ſubiecta ei, cioè al tẽpo de gli Apoſtoli, & a noſtri tempi ancora non vediamo tutto il mondo ſoggetto a Chriſto, perche non ſono i tuoi Venetiani al ſuo Vicario al quale ha dato la ſua poteſtà. Matt. 16. Io. vltimo. Item Apoc. pri. Princeps Regũ terræ: adũque della Signoria di Venetia. Et ſe bene Chriſto, & il ſuo Vicario non ſono vbiditi, non per queſto mancano di hauere l'autorità. Eſſempio ſia, ſe il Rè va incognito per il Regno, mentre, che non è conoſciuto, & nõ gli vbidiſcono i ſudditi non perde per queſto l'autorità, & mentre i vaſſalli ſi ribellano ingiuſtamente da lui, ouero al ſuo Luogotenente generale, non perciò manca l'autorità, ma la debita vbidienza de' ſudditi, come nel caſo de Venetiani; & ſe bene Chriſto noſtro Signore inanzi alla ſua morte non eſſercitò tale poteſtà regolarmente dimmi con tutto ciò il flagellare con il flagello materiale quelli, che vendeuano nel Tempio. Matt. 21. luc. 19. Io. 2. ti pare, che ſia effetto di poteſtà ſpirituale ſopra le anime, & nõ ſopra i corpi con pena corporale? & ſe il Papa ſuo Vicario hora vuole con il flagello non ſolo della ſcommunica ſpirituale, ma ancora col tẽporale, caſtigare te, che introduci falſa dottrina, & mercantia indebita nel Tẽpio, cioè nella Chieſa catolica, & i tuoi Venetiani perche vogliono nella Chieſa di Dio contro gli eccleſiaſtici intro-

trodurre,& esporre le loro mercantie,cioè la loro facultà, & potestà temporale,nõ sarebbe conforme a quello,che fece Christo & degno di molta lode? In oltre quando Christo.Io.18.fece cadere quei soldati à terra,i quali lo voleuano legare,perche credi, che lo facesse, se non per mostrare, che esso era esente dalla loro giurisdittione, & haueua potestà sopra i loro corpi ? Onde esso permise loro,che lo legassero di poi,ma commandò,che non toccassero i Discepoli,per darti ad intẽdere, che gli ecclesiastici sono esenti dalla potestà de laici, & che egli volontariamente per il misterio della nostra redẽtione dispensatiuè cedeua per quel tẽpo alla potestà tẽporale,& Immunità propria,conforme a quãto scriue Damasceno lib. 3. Orthod.c. 14.15.permittebat carni pati,& agere quæ propria per quel tempo: & perciò ãcora nel tẽpo della sua passione volle mostrare la sua potestà temporale nel miracolo,che si vidde nelle creature,mostrando, che moriua volõtariamente,nõ perdendo però la detta potestà 3.p.q. 44 ar. secũdo ad tertiũ.Ma doppo la resurrettione,se bene gli Apostoli nella primitiua Chiesa regolarmente non soleuano vsare tale autorità temporale,perche regnauano gli Imperatori gentili,& i primi fedeli erano ancora teneri nella fede, & bisognaua con l'essempio di mansuetudine tirrargli alla fede con tutto ciò io vorrei sapere da te,se la pena, che promulgò con spirito profetico come Vicario di Christo S.Pietro contro Anania,& Saffira Act.5.fù corporale,ò mera spirituale? Io ritrouo,che fù morte corporale,se bene non con la spada, che poco importa ; ma basta a me, che cotale sentenza di S.Pietro come Vicario di Christo, & Principe della Chiesa con quello spirito profetico cagionò a quelli infelici la morte corporale,& ciò nõ fù per delitto di cose spirituali:ma per cõto della robba gia offerta a Dio,& poi defraudata con menzogna hauendo il detto Apostolo tale autorità, come bene lo proua S.Hilario in Matt.c.16.& S. Leone sermone de Trãsfiguratione & sermone 3. de assumptione sua. Et peggio fãno hoggi dì i tuoi Venetiani,i quali nõ solo cõ menzogne,ma cõ violentie, & Decreti, prohibiscono, che non si dia alle Chiese, & luoghi pij quello, che i testatori, o donatori liberalmente lasciano per honore di Dio, & redentione delle anime loro contro la Consti-

tutione de gli Imperatori Carlo, & Ludouico lib. Capitul. c. 83. cõtro la 6. sinodo vniuersale, & defraudano la Chiesa, in ritenersi gli ecclesiastici carcerati, & facẽdo ricadere a loro i beni enfiteotici delle Chiese, il che è maggiore sacrilegio come scriue S. Girolamo a Nepotiano che quello di Anania, poiche la robba era loro, & peccarono solo in bugia, & in non manifestare la verità della robba offerta. Hora quella autorità di sententiare di morte corporale, la quale fù in S. Pietro è trapassata sempre nelli suoi Successori, etiandio in Paolo V. miracolosamẽte contro ogni aspettatione eletto da Dio, il quale se bene non fa miracoli con la sua sentẽza come S. Pietro questo è perche hoggidì la fede è tanto publicata, & la sua potestà gia riconosciuta da tutta la Christianità, cioe dalli veri catolici, & perciò non si ricercano miracoli, come dice S. Thomaso p.p.q. 106. ar. 3. q. 112. ar. 2. q. 110. ar. 4. 2.2. q. 178. ar. 2. 3. p. q. 43. ar. 1. 4. ma basta l'autorità ordinaria, che egli ha sopra tutti i fedeli etiandio temporale; & hora, che la fede è publicata, & esso riconosciuto etiandio da i Venetiani per loro Pastore, come gia ho detto, non sarà più scãdalo, & impedimento della fede s'egli giustamente ne gli casi sopracitati sententiando adoprarà la spada temporale ancora, non giouando la spirituale a conuertire gli huomini peruersi, ostinati, & disubidienti, come gia fece Papa Giulio secondo contro i detti Venetiani, poiche le armi Papali ridussero a la debita vbidienza i loro predecessori.

Alla decima, Risponde dottissimamente il Cardinal Bellarmino, che se Christo pagò il tributo con S. Pietro, fu solo, per nõ scandalizare coloro. Aggiungo io, che ancora osseruò molte cerimonie di quella legge, alle quali tu sai, che veramente non era obligato con i suoi Apostoli, per nõ scandalizare i Giudei; & volle anco riconoscere Cesare Augusto in Bethleem per mezo della madre sua santissima; ma con tutto ciò nõ osseruò alcune vsanze loro, per mostrarsi esente dalle loro false traditioni, & prouò, che il figliuolo dell'huomo era padrone del Sabbato, & che egli non era soggetto al sabbatismo. Matt. 12. & non era obligato alle leggi loro, se bene volontariamente ad esse si sottopose, come disse S. Paolo. Galat. 4. per nostra instruttione, Cum omnis Christi

actio

actio nostra sit institutio. Ma quanto al tributo, s'esso nõ era obligato a pagarlo con S. Pietro, come egli testifica, non perche fusse giudeo: ma più tosto, come Rè, & Messia, & Dio, con la sua famiglia, per conseguenza, nè anco il suo Vicario con la sua famiglia, cioè gli Ecclesiastici clerici vocati in sortẽ domini, come scriue Isidoro lib. 7. Etymolog. c. 12. & S. Girolamo ad Nepotianũ, & ad quendam Leuitã de duobus generibus hominũ. S. Ambrosio de fuga sęculi c. 2. Propterea ergo dicti sunt Clerici, quia de sorte Domini sunt, vel quia Domini partẽ habẽt, & perciò superiori a i laici: Di che furono figura quelli della Tribu di Leui, a i quali non fù assegnata parte de terreni tẽporali, nella terra di promissione, perche Dio volle, che fussero peculiarmente suoi familiari, & egli volle separargli dalle altre tribu con particolare priuilegio, & essere psal. 15. esso stesso loro heredità, & possessione. Num. 19. & altroue Deut. 18. 20. Iosue 14. 17. Ezech. 44. & da questi luoghi della scrittura si può cauare la esentione, & immunità ecclesiastica de Iure diuino, cioè dalla separatione de i Leuiti dalle altre famiglie dalla cura tẽporale; & dall'obligo, che haueuano le altre famiglie, di aiutarli, & pagarli le decime, & primitie; & dalla speciale cura, & protettione, che Dio pigliò di loro; & quanto più s'hà dà dire de Leuiti del nuouo testamento lo lascio a te concludere.

Alla vndecima. Rispondo, che non è buono argomento questo, Christo non ha vsato la potestà temporale, la quale haueua sopra tutti, come alla nona hó mostrato, dunque non la doueua lasciare al suo Vicario ne instituì in persona di lui potestà temporale. Imperoche molte cose non fà il Principe per degni rispetti, le quali lascia fare al suo Vicario; & così fece Christo nostro Signore se bene con tutto ciò hò prouato sopra, che anco Christo innanzi la sua passione esercitò la sua potestà temporale; & S. Pietro ancora nella primitiua Chiesa, con spirito profetico sententiando alla morte corporale, & S. Paolo act. 15. contro Elima mago, sententiandolo all'istesso modo alla cecità corporale, come meritaresti tu plene omni dolo, & fallacia con i tuoi seguaci, & discepoli, filij diaboli, inimici omnis Iustitiæ, non desinentes subuertere vias domini rectas. Et quanto alla potestà,

che

che dici hauere dato Christo a S. Pietro solamente sopra le anime, vorrei sapere, oltre quello, che risposi di sopra, in che modo esercitarà la sua potestà, di pascere le pecore, cioè i laici quando commetteno qualche ingiustitia, Se non hà il bastone temporale, per castigarli, & quando non temono le scommuniche? A me pare, che sarebbe vn pastore nõ di pecore, ma di animali indomiti, feroci, seluaggi, fuggitiui, & liberi da ogni castigo. E' regola de Giuristi, che in maiori summa continetur minor. Item de filosofi: qui dat esse, dat consequentia ad esse. Item regula iuris accessorium sequitur principale. Item, chi hà la maggiore potestà, hà ancora la minore, perche qui habet superius, habet etiam eminẽtius, & per excessum id quod est inferius, come insegna S. Thomaso da te male inteso, quando tratta de gli Angeli p.1.q. 108. ar.5.& alibi. onde se è vero, che l'anima è forma del corpo iuxta Philosophos, & Theologos, & il corpo serue, & vbidisce all'anima come instrumento p.p.q.91.ar.3.q.76.ar.5.q.75.90.q.85.ar. 7.& 2.2.q.164.ar.1.p.2.q.46.ar.5.q.2.ar.5.q.5.ar.5.3.p.q.14.art. 2.seqq. q.5.ar.4.q.46.ar.6. & il bene tẽporale è fatto da Dio in ordine à lo spirituale p.2.q.114.ar.fin.& alibi & i Regni temporali per lo spirituale p. p. q.65. ar.2. & ogni cosa temporale per Dio stesso Prou.16. Vniuersa propter semetipsum operatus est Dominus, impium vero ad diem malum, come sei tù. & ibidem c.8. per me Reges regnant, non solamente come causa efficiente, ma come vltima causa finale p.p.q.36.ar.3. dũque se li stati temporali fanno leggi ingiuste, & con peccati, non hà d'hauere il Pastore vniuersale potestà temporale, se hà la spirituale, quale è maggiore quando è impedito il bene dell'anime, & offesa l'ecclesiastica libertà? Dunque hauerà il Papa autorità di gouernare, & reggere l'essere delle anime, & non hauerà autorità sopra le consequenze a questo essere, come sono le cose temporali quãdo si tratta del bene della Chiesa, & delle anime? dunque se il bene del corpo è accessorio a quello dell'anima, come dice S. Agostino. Epist. 56. ad Dioscorum, chi hà autorità sopra il principale, che è l'anima non l'hauerà sopra il corpo, che è accessorio? Dunque Christo N. Signore che ha dato a S. Pietro l'essere suo Vicario, & la cura pastorale delle anime in ordine alla vita eterna, non

na, non solo de priuati; ma ancora de Principi; non gli hauerà ancora lasciato la sua autorità temporale, concedendoli le cõsequenze all'essere vero, leggitimo, & potente Pastore, senza essere atterrato da lupo infernale con le astutie inuisibili, & visibili delli membri suoi, come sono i mali Principi? Certo, ch'io non credo, che Christo N. Signore voglia essere inferiore ad vn Principe mortale. perche se li tuoi Venetiani, quando mandano vn suo nobile in reggimento gli danno tutta quella autorità, che si ricerca a tale grado; molto più è conueniente, che Dio N. Signore per honore suo, & per la reputatione del suo Luogotenente nella Chiesa sua gl'habbia data quella potestà, che è necessaria per l'essercitio, & conseruatione del grado suo.

Alla duodecima. Mi rimetto à quanto scriue il Cardinale Bellarmino de Trãslatione Imperij ad Occidẽtales; & perche questa parte presente tratta d'historie. nè io, nè alcuno deue credere alle tue vanità; ma leggere l'historie in fonte circa la suprema autorita del Papa c. Venerabilem de Electione, & vedere quello che nè tratta il Cardinal Baronio, la somma de Concilij, & le altre historie à questo proposito, & vedere ancora, se i Rè catolico, & di Portogallo pretendeuano di eleggere il Papa per loro giudice compromissario, negando la sua suprema autorità, come di Pastore della Chiesa, in decidere le controuersie de Principi; ouero se ricorreuano da lui come a vero giudice supremo nelle difficultà occorrenti. Vna cosa desidero, che intendi, che Papa Zaccaria, come hò gia detto depose vn Rè di Francia, come inutile al Regno di Francia, & elesse à quello Pipino padre di Carlo Magno Imperatore, come scriue Gregorio Papa 7. nel registro l.8. epist. 21. il che è più, che determinare della cõquista de Regni, che si hanno da acquistare; quanto ancora è più scacciare vno del possesso, & del Ius in re, che dare il Ius ad rem. Ma quando dici, che il Papa essendo cacciato nel tẽpo di Leone 3. dalla sua sedia, nõ diede l'Imperio di Occidente a Carlo, il quale gia l'haueua Iure belli. Rispondo, che è ragione fanciullesca, poiche se la Signoria di Venetia fusse cacciata furore populi, ò il Vescouo dalla sua Diocese ingiustamente nõ per questo mancarebbe la loro potestà, & giurisdittione; ma bene l'vbidienza de i

sudditi,

sudditi, & gia hò detto, che il Ius belli ha da essere giusto, & gli Imperij hanno da essere approuati, & confirmati da Dio, & dal suo Vicario, altrimēte sono ingiusti, onde il fatto de gl'huomini non toglie la potestà, & perciò i tuoi scritti, i quali vogliono derogare alla potestà pontificia, & le attioni de Venetiani, non per questo priuano veramente Papa Paolo V. della sua autorità, anzi il detto Papa de iure potrebbe in simile caso dare la giusta inuasione, & occupatione delle Terre di coloro, che negano la sua potestà; ma la sua molta mansuetudine paterna lo trattiene, imitando Dio N. Sig. qui Sap. 11. neminē vult perire, sed dissimulat peccata eorum propter poenitentiam.

Alla decimaterza, gia hò risposto nella vndecima, & nella seconda, & prouato l'autorità di S. Pietro, & de suoi successori essere ancora tēporale in ordine allo spirituale, & quello Hinno della Chiesa; Non eripit mortalia, qui regna dat Coelestia, è verissimo, perche nè Christo, ne i suoi Vicarij pretendono, di volere spogliare alcuno del suo: poiche solamēte cercano la salute dell'anime; ma quando le cose mortali impediscono le celesti, allhora toglierle da chi le possiede, per bene loro, & della Chiesa, non dicitur, eripere, perche il Chirurgo non fa torto, & non coglie violentemente il membro putrido dannoso a tutto il corpo, ne il Principe quando toglie ad alcuno i beni per i suoi misfatti, dicitur, eripere, ma gli toglie quello, ch'egli giustamente per la legge perde. San Thomaso p. p. q. 19. art. 6. ad primum, & vuole dire l'Hinno, l'intentione di Christo non essere guadagno temporale, ma solo il guadagno dell'anime, alquale deue cedere ogni guadagno terreno, & temporale, & quando duo Iura concurrunt, all'hora quod potentius est vincit, come in molti luoghi proua S. Tomaso nè la concurrenza di due precetti, verbi gratia, togliere l'altrui in estrema pouertà, & necessità, non è rubbare propriamente, & molto più per seruitio del bene commune, & per la giustitia, & bene publico. Et quanto a quello, che dici, che la Monarchia temporale fù fondata nel principio del mōdo. Et perciò Christo N. Signore nō la instituì nella persona di San Pietro. Leggi quello, che hò detto nel principio, nella prima, perche Christo Nostro Signore non instituì Monarchia

narchia in genere nel suo Vicario, la quale non fusse stata ab initio in qualche modo, ò in actu, ò in similitudine, come scriue S. Thomaso p.p.q.73.ar.1.delle specie delle cose,le quali almeno furono,vel materialiter, vel causaliter, vel secundum similitudinē nella prima creatione.Onde Eccl.1.nihil sub sole nouū;iam.n. fuerunt in sęculis, quæ fuerunt ante nos;ma solo diede la sua potestá a S. Pietro, come a suo Vicario; la quale potestà Christo, come figliuolo naturale di Dio, hebbe ab eterno p̄destinato,come dice S. Paolo Rom. primo. filius Dei in virtute,qui factus est ei ex semine Dauid secūdū Carnē.Ondē se Christo,come sopra nella nona hebbe l'vna, & l'altra potestà,se in S.Pietro fondò, e lasciò la sua potestà spirituale,per cōseguenza ancora nell'istesso S. Pietro lasciò la temporale, come hò prouato nella vndecima, & nella seconda al terzo ponto. si potrebbe dire, che ancora in qualche modo la potestà spirituale fù nella legge vecchia,& perciò Christo non la doueua instituire in S. Pietro. ma alla tua ragione rispondo di più, che il figurato è più perfetto della figura, e che tutte le figure de tempi passati tendeuano a Christo, come ombra al corpo, e perciò Christo adēpì perfetissimamente quello,che spettaua alla fondatione della sua Chiesa,nella quale sono mēbri,& capo.Rom.12.1.Cor.12.Ephes.1.4.Coloss.secūda primo,i quali mēbri deuono essere totalmente subordinati al capo, etiādio ī essere troncati dal corpo col ferro materiale, quādo essi sono putridi,&nociui a l'vniuesale bene di tutto il corpo;e cosi s'intēde,data est mihi oīs potestas,& accipite spiritū sanctū,&c.& pasce oues meas,&c.Che se tu essēdo Christiano,& suddito della Chiesa,nō vuoi viuere sotto l'vbidiēza del Pastore,& nō vuoi la remissione de peccati,ostinato ī essi,& nō riconosci tutta la potestà del Papa Vicario di Christo,che s'ha da fare?Hā dūque da stare il Papa cō le mani a cintola, e contētarsi solo,di scōmunicar te, & i tuoi Venetiani, che vi burlate delle scommuniche,e permettere mēbri dānosi nella Chiesa?āzi più tosto risecarli secōdo il cōsiglio di S.Girolamo.resecādæ sūt putridę carnes,& scabiosa ouis a caulis repellāda,nè tota domus,massa,corpus,& pecora ardeant,corrumpantur, putrescant, intereant. Arius in Alexandria vna scintilla fuit;sed quia non statim suppressa est totum orbem eius flamma depopulata est, & queste parole s'hanno anco

da intẽdere di castigo corporale. Laõde si vede, che qllo, che scriui dell'autorità di S. Pietro solamẽte sopra le anime è vna fauola pedãtesca mal cauata da qlla oratione della Cathd. S. Pietro, poi che S. Thom. molte volte, & Arist. lib. 2. de anima tex. 9. & 7. Meta ph. tex. 35. dice che l'anima è forma del corpo, & recedẽte anima, nõ è più l'istesso huomo, nisi equiuocè, pò l'huomo si chiama à potiori parte anima, come nel Gen. c. 14. disse il Rè di Sodoma ad Abraamo. Da mihi animas, cætera tolle tibi. Io nõ credo, che letteralmẽte il Rè di Sodoma cercasse le anime separate dal corpo nell'autorità spirituale, ma solo i prigioni de nemici, & l'istesso modo, di parlare è della scrittura. Gen. 46. Exodi. 1. cũctęque animæ, quæ egressę sũt de fæmore eius, vedi se le anime escono dall'huomo, ouero se sono infuse da Dio nel corpo organizato? & vedi a non dire qualche errore contro la Chiesa catolica, & tutti i sacri Theologi p. p. q. 90. ar. 2. pouero, & miserabile & vilisimo nella grammatica tua pedantesca piena de ignoranza, conosci la tua cecità, con la quale vai a mezo giorno tentone. Isa. 39. Deut. 28. Iob. 5. per volerti separare dalla luce della catolica dottrina, e fede, & se S. Pietro hebbe potestà sopra il peccato, noi siamo hora nell'istesso caso cõ i tuoi Venetiani, perche le loro leggi fatte contro l'ecclesiastica libertà contengono manifesto peccato come prouai, essendo ingiuste contro la legge naturale, e diuina Gen. 47. S. Thomaso ad Rom. 13. conforme a quanto narra, & determina la 6. sinodo, & Carlo, & Ludouico Imperatori lib. Capitul. c. 83. & S. Agostino epistola 50. ad Bonifacium, & perciò s'essi non vogliono vbidire al capo della Chiesa, & non temono le scommuniche hà da stare la Chiesa di Dio senza rimedio, & il suo Vicario disprezzato, & vilipeso? anzi io ti dico, & siami lecito di parlar così, che sarebbe manca, & imperfetta la potestà del Papa, se non hauesse ancora la temporale in tutta la Chiesa ne i casi predetti, & questa ragione è tanto vera, che Iauoleno I. C. idolatra l'ha conosciuta, & cõfessata nella l. 2. ff. de Iurisdictione. Cui iurisdictio data est, ea quoq; cõcessa esse videntur, sine quibus iurisdictio explicari nõ potuit. & pciò togli l'autorità tẽporale al Papa, & il timore dell'armi apostoliche materiali, vedrai, che molti Principi lasciaranno à dietro le scommuniche, & caderanno in mille disordini, come hà fatto l'Inghilterra. In vero,

rò, che farebbono più perfetti i Principi laici, che nõ sono quelli de gli ecclesiastici se essi soli potessero reprimere l'insolenze de loro vassalli, & non lo potessero fare i sommi Pontefici verso le sue pecore, cioè suoi sudditi mali Christiani. In oltre quãdo scriui, che l'autorità del Papa è conditionata, io dico, che i sacri Canoni, le leggi, & concilij, & principalmẽte quello di Trento sess. 25. c. terzo de ref. commandano, che nissuno sia scommunicato senza colpa, la quale nel presente caso de Venetiani è manifesta facendo leggi ingiuste, & non volendo vbidire al Papa vndecima. q. 3. c. 97. 98. essendosi osseruato tutti li termini legali, & giuridici, se bene il Papa, come supremo Giudice nella Chiesa non è obligato à certi termini positiui, alli quali sono i giudici iferiori, come dice il tuo Couarruuias c. Alma mater p. p. §. p. nu. 5. Iason in l. p. de Cõstit. in princ. Puteus tract. synod. ver. & in quantum. Clem. 2. de Re iud. S. Thom. 2. 2. q. 60. q. 69. ar. 2. q. 70. ar. 1. 3. p. q. 46. ar. 2, & il c. 17. de Accus. c. 19. de Iudic. 2. q. 6. c. 28. 29. 41. seqq. Soto. de Iustit. lib. 5. q. p. ar. 3. se bene è vero, che nõ vi essẽdo giusta causa, di punire, peccarebbe il supremo giudice, e perciò bene disse l'Imperatore nella l. digna vox. C. de legib. che Princeps solutus est legibus, cioè positiuis; ma però deue viuere cõforme alle leggi positiue, non per obligo alcuno, ma per edificatione de sudditi, se però non contenessero la giustitia naturale.

Alla decima quarta. L'opinione, che l'Immunità ecclesiastica sia solo de Iure humano, & non di ragione diuina, & naturale, è vna fauola, perche è cõtro S. Thom. Rom. 13. & cõtro tutto quello, che hò prouato de santi Padri, & Canoni, & Concilij nella 2. & altroue di sopra: però il dire, che questa opinione è la più probabile, è mera sciochezza, & mostri, di hauere studiato poco, ouero, di seruirti male delli studij à compiacenza de Venetiani.

Alla decima quinta. Se si troua nella scrittura diuina mẽtione della Immunità ecclesiastica, assai di sopra ti hò risposto, & ãcora il Cardinale Belarmino. Ma quello, che dici, che Giustiniano fù il primo à dare priuilegi alli ecclesiastici è falsità. Cõ tutto ciò voglio ãcora ꝓuarti quì, che simile Immunità è de Iure diuino, e dico così. Vno Imperatore laico nõ può fare, che vn delitto sia sacrilegio, ꝓpriamẽte parlãdo, cioè cõtro il culto diuino, poiche già dicesti, che q̃sta potestà è del Papa, & io hò mostrato, che i laici nõ si

mescolano nelle cose, che cõcernono il culto diuino, & le cose sacre cõforme al Cõc. Trid. sess. 25. c. 3. de reform. sed sic est, che fare cõtro l'immunità ecclesiastica è sacrilegio, & contra Ius diuinũ sess. 25. c. 20. de reformat. & l. 5. 12. Auth. Cassa. C. de sacr. eccl. l. 6. 7. & Auth. Item C. de Episc. dũque l'Immunità è de Iure diuino, come si proua nella detta sess. 25. c. 20. Itẽ prouerò, che molte cose sono de Iure diuino etiã si non scripto, ma ex cõsequentia, vel per traditionem apostolicam. In somma faresti meglio studiare, & adottorarti di nuouo, perche mostri, di saper molto poco.

Alla decimasesta. San Paolo era predicatore delle genti, & non era Vicario di Christo, come san Pietro, se bene nella predicatione dell' Euangelio dicono i santi Padri, & Canoni, ch'erano vguali. In oltre in quei tempi non era riconosciuta l'autorità apostolica dalli Giudei, & Imperatori gentili, onde per necessità, & non di ragione appellò à Cesare, verbi gratia, se vn'ecclesiastico fusse ingiuriato in Geneua, ò in Inghilterra, chiaro stà, che bisognarebbe andare per giustitia non dal Vescouo, che nõ vi hà de facto vbidienza de sudditi, ma da chi cõmanda. & circa la depositione di Gio. 12. il Cardinal Bellarmino ti risponde à proposito, come prouai sopra nella seconda, & mi rimetto á quanto scriue Turrecrem. p. 2. c. 37. lib. 4. De summa, & al 10. tomo del Cardinal Baronio, & alla additione di Onufrio al Platina. Voglio però aggiungere questo, che se il Papa è sopra i Concilij, & sopra i Principi laici, & che ancora è vero, che maior a minore non iudicatur, come disse Constantino Imperatore, & come dissero a S. Marcellino Papa in Sinuessa i Vescoui. Prima sedes a nemine iudicatur, che il Papa nõ può essere deposto da alcuno potẽtato, ò Cõcilio; ma se il Papa fusse heretico all'hora per sentẽza di Christo solamẽte non è Papa, & nõ di alcun'huomo, ò Cõcilio, percioche egli non è più pietra super quã fundetur Ecclesia. Luc. 22. Matt. 16. come scriue S. Antonino 3. p. tit. 22. c. 4. §. 3. Silu. V. Papa q. 4. Aegidius c. Deiectionem dist. 79. Alex. c. Nunc autem dist. 21. Cardinalis Iacobatius tractatu de Concilio lib. 9. art. 5. 6. Synodus Constant. act. 13. & 2. q. 7. c. 8. 13. seqq. §. Ecce ostensum dist. 79. c. fin. dist. 40. c. 6. dist. 19. c. 7. §. seq. dist. 96. c. 15. dist. 22. c. Omnes. S. Thomaso 2. 2. q. 2. art. 6. q. 33. art. 4. Suppl. q. 25. art. 1. & l'Extrauag. di Giulio secondo,

do, Incipit.Suscepti. onde la tua ragione è puerile.

Alla decimasettima. Se l'autorità di nominare il Papa fù de gli Imperatori,& Rè; seguì per permissione, & gratia de i Papi, per euitare le discordie, & li scismi;ma essi Imperatori, & Regi poi la renontiarono, come si vede nel c.17.de Elect.lib.6.& nel c.Hadrianus 5.c 23.& c.Ego Ludouicus c.34.§.ex his c.Vota.§.seq.dist.63.& dalli antecedenti Canoni di detta dist. si vede che nō era Ius propriū Regum, &c.ma concessione apostolica,ò papale per li meriti della bontà di quel Principe Carlo.c.28.§.Verum eadē distinctione. Può essere ancora,che Gratiano in quella distintione s'inganni,come scriue il Cardinale Baronio lib.9. Annalium. Se bene dal c 34.§.ex his c.Vota §.seq.citati appare che alla detta autorità dell'Imperatore nella elettione fù per priuilegio pontificio, per li scismi.

Alla decimaottaua, Couarruuias,ilquale tu alleghi,che dica, che l'immunità ecclesiastica è de iure humano, non hà tanta autorità, quanto la scuola vniuersale di tutti i sacri Theologi, & Canonisti,& mi marauiglio che nello stato di Venetiani ti serui tanto dell'autorità d'vno spagnuolo come Couarruuias. Ma già sopra di questo hò trattato assai.

Alla decimanona. Se li Principi Christiani concedono la esentione, non pensando,che sia de iure diuino,ouero lo fanno, perche già l'hanno per traditione, ouero per rispetto,& riuerenza del Papa(ilquale, in caso,che non osseruassero la esentione, farebbe à loro,come ha fatto al presente à Venetiani)ouero spinti da pietà, & diuotione volontaria, ma non che nieghino questa essere de iure diuino, come tu nieghi,& gli heretici,& quelli,che per solo rispetto humano la concedono. Tu dici, che il Canone non è sopra il Ius diuino,& io rispondo, ch'è vero, ma la vbidiēza alli sacri Canoni è de Iure diuino.Probatur Luc.10. qui vos audit,me audit,qui vos spernit,me spernit. Itē Matt.18. Si Ecclesiam non audierit sit tibi tanquā Ethnicus, & publicanus. I sacri Canoni sono proposti alle orecchie nostre da gli Apostoli, cioè da Prelati, & dal Papa. la Chiesa è gouernata da Prelati ecclesiastici. dunque chi non ode i Canoni, i quali sono precetti delli Ecclesiastici, & del Papa, & chi gli disprezza, disprezza Christo,& è vn Ethnico, & publicano, & così lo proua

 S.Chri-

S. Chrisostomo homelia in 1. Cor. 15. sopra queste parole cũ autem subiecta. Perciò se i sacri Canoni commandando la immunità ecclesiastica, questo commandamento è di Christo, poiche non è necessario, che tutto il ius diuino sia dichiarato esplicitamente nell'Euangelio, essendo che molte cose hanno insegnato gli Apostoli dette da Christo, le quali non si leggono nell'Euangelio, come narra S. Gio. al c. vlt. Multa quidem, & alia signa fecit Iesus, quæ non sunt scripta in libro hoc, &c. Parimente Christo disse, secondo che riferisce S. Paolo act. 20. Beatius est magis dare, quàm accipere, & pure ciò nõ si legge nell'Euangelio, ma per traditione dell'Apostolo, onde molte cose poi ordinarono gli Apostoli. 1. Cor. 11. Cætera, cũ venero, disponam, &c. 2. Tessal. 2. tenete traditiones, lequali però crediamo noi Catolici, che siano de Iure diuino positiuo, se bene nõ registrate nell'Euangelio, così lo proua il testo greco di S. Basilio lib. de Spiritu sancto c. 27. & se non intendi il greco vedi la versione latina, & però sopra in principio essendosi prouato, che l'autorità ecclesiastica è direttè de iure diuino, & immediatè; & anco superiore alla laica, cõcludo, che la immunità sua ancora è de iure diuino, nõ essendo cõueniente, che il capo sia soggetto alli membri, & più imperfetti, & ignobili, come sono i laici, contro quello, che giá empiamente dogmatizarono prima di te Lutero, Caluino, Gio. Hus, Gio. Vviclef, Gio. da Praga, & tutta la scelerata marmaglia de gli heretici, apostati, & scismatici.

Alla ventesima Rispondo, che il Doge di Venetia se è con tutta quella Signoria Christiano hà per suo superiore il Vicario di Christo, come hò prouato, & essi hanno confessato per li Ambasciatori loro à questo Papa viuente, & quanto alli Stati posseduti da loro in Italia se siano dell'Imperio, quanto al dominio supremo, & ancora della Chiesa in qualche parte, non è vfficio mio disputare, ma mi rimetto alla verità delle inuestiture, che ne hãno, & alle diete imperiali, & risolutioni fatte, ò da farsi sopra questo ponto. Le loro Isole del mare, nõ ha dubio, che erano dell'Imperio romano, ouero spettino all'orientale, ouero occidentale, l'vno, & l'altro poco gioua. Il Golfo Adriatico hanno per cõcessione del Pontefice romano, la Città di Venetia, ouero quelle Isolette, lequali constituiscono la Città sempre furono di

cui

cui era quel mare,& essi le vsurparono, quãdo fuggirono da Roma,& da Italia la furia de Barbari, & si sono difesi in quelle lacune fino à questo giorno, hauendo ottenuto diuersi priuilegi da gli Imperatori,& sommi Põtefici,& con tutto ciò non possono prouare, che gli supremi Principi, massime il Papa gli habbia liberati dalla totale giurisdittione sua; come di Vicario di Christo,quando si gouernassero iniquamente cõtro l'ecclesiastica immunità,& altri casi. Et che sia il vero,tu sai,che essi sogliono impetrare da i Papi licẽza,& priuilegi nelle loro publiche necessità, di hauere soccorso di decime dalli loro Ecclesiastici,che se fussero padroni assoluti,non si curarebbono di chiedere tale priuilegio,& perciò nõ sono, come tu dici, in legitimo possesso: anzi è vna falsità il dire, come tu affermi;& essi stãno in peccato,& cõtumacia; & il Papa giustamente procede contro di loro; ma se si portaranno da veri Catolici,& vbidienti alla santa Chiesa, non pretende Paolo V.sommo Põtefice priuargli della loro libertà: nè alcuno Principe christiano deue questo pretendere; perche sarebbe iniquità,come ancora è giusto reprimere la loro temerità, quando fanno leggi contro persone non suddite à loro, e nõ riconoscono il Vicario di Christo per loro superiore.

Alla ventesimaprima. Se la Sig. di Venetia stia in peccato, e contumacia,nõ vi hà che dubitare,supposto,che il Papa Vicario di Christo, come sopra, è loro superiore in vtroq; foro nè i predetti casi,& che ella nõ è superiore à gli Ecclesiastici esenti de Iure diuino cõ li loro beni dalla giurisdittione laica. Et non volendo essa reuocare i Decreti fatti contro l'ecclesiastica libertà, ne vbidire a Monitorij del Papa santissimi,& giustissimi aggrauãdo, & accumulando colpa a colpa,contumacia a contumacia, delitto a delitto giornalmente,per quanto s'intende da quella Città; ben puoi vedere,che giustamente sono escommunicati, & interdetti, e che essi stanno in termine di peruersa ostinatione, & di perpetua dannatione.

Alla ventesimasecõda. Dalle sopradette cose appare la scommunica di Papa Paolo V. & l'Interdetto essere giustissime sentẽze per essersi seruato il legitimo termine. Item validissime, per esserui peccato mortale manifesto, & ingiuria, & contumacia manifesta al Vicario di Christo,& alla libertà ecclesiastica cõtro

il Ius

il Ius diuino,ragione naturale,contro le leggi ciuili, contro i ſacratiſsimi, & diuini Canoni, contro i ſacroſanti Concilij ecumenici, contro la ſantiſsima dottrina di tutti i veri Thologi, & ſanti Padri. Laonde tu dai vn peſtilentiſsimo conſiglio in queſta tua lettera à quel ſacerdote tuo amico, di non ſeruare l'interdetto pontificio, volendolo obligare a ſepararſi dal ſuo vero capo, il quale è il Vicario di Chriſto, & adherire ad vn capo ſcōmunicato laico, ilquale veramente nō è capo de gli eccleſiaſtici, cioè il Doge di Venetia, cōtro la dottrina de gli Apoſtoli act.5. Obedire oportet magis Deo, quàm hominibus, quando commandano coſe ingiuſte, ò quando non ſono ſuperiori, ò la maggiore poteſtà, altrimente commanda. & contro quello, che dice Chriſto noſtro Signore Matt.16. Quid prodeſt homini, ſi vniuerſum mundum lucretur, animæ verò ſuæ detrimentum patiatur. Anzi più toſto io dico contro la tua falſa dottrina, che quando concorre la maggiore poteſtà con la minore in contraditorio, s'hà da laſciare la minore, & vbidire alla maggiore, & molto più in queſto caſo, doue il Papa ſolo è ſuperiore degli eccleſiaſtici, & in neſſuna maniera gli ſono i laici. Queſta dottrina, oltre le autorità della ſcrittura gia allegate, io l'hò imparata dalla.l. Magiſterij C. de Iuriſd. da S. Agoſtino epiſtola 50. ad Bonifacium Comit. dalla 2.q. 8.c.7.13. ſeqq.§. item cū Balaam. & c. 57. dal c. Eccleſia de Conſtit. dalla l.157.ff. de reg. Iur.l.11.ff. quod vi. c. qui reſiſtit.11. q. 3.c. quid ergo c.91. & ſeqq. ibid. da S. Thom. p.2.q.96.ar.4.q.19. ar.5.2.2.q.43.ar.5.q.185.ar.2.q.186.ar.5.q.69.ar.1.3.q.88.ar.12. q.33.ar.7.q.100.ar.6.3.5.q.105.ar.2.5.q.104.ar.2.3.6.5. Luc. 2. dalla legge 21.ff. Rerū amotarū. da Aulo Gellio li.2.c.7.noct.act. & qui preuale l'autorità del Papa, & non ſolo concorre, perciò doureſti vergognarti di ſimile conſiglio, & dottrina venenoſa vomitata à danno tuo, & di tante anime, ò per lo ſdegno di qualche tuo diſſegno non ottenuto dalla Corte di Roma, ò per premio hauuto, ò promeſſoti da Venetiani, ò per ſciſma, ò hereſia del tuo intelletto, ouero perche ſtādo in quelli ſtati, & viuēdo cō loro mātenertegli amici, vogli a richieſta loro eſplicita, ò implicita, o ĩterpretatiua ſcriuere ſimile lettera, adulādogli coſi miſeramēte incorrēdo nella pena de gli peruerſi adulatori minacciata, & apparecchiata dalla diuina giuſtitia, & humana, come teſtifica

la Nuo.

la Nou. imperiale.77.di Leone, & i sacri Canoni dist. 21.c. omnes & 11.q 3.c.100. & la scrittura diuina 3. Reg.10. Isa.28. Iob. 22. Isa.50. secōdo li 70. Ambulate in lumine ignis vestri, & flāmę quam succendistis, &c. sed obduratū est cor eorū vt scriptū est, vt non intelligerent & pastoris vocē; ea, quæ mea non erant, audire minimè voluerunt. Itē Isa.5. væ vobis, qui dicitis bonū malū, & malū bonū, ponentes tenebras lucem, & lucē tenebras, ponentes amarum in dulce, & dulce in amarū: aggrauando gli adulatori il peccato de gli altri con la loro adulatione, tanquā palpātes come insegna S. Thomaso, & S. Gregorio lib.18. moral. p.4. c.3. ad c.27. Iobe dice cosi. sunt nonnulli qui dū malefacta hominū laudibus efferunt, augent quæ increpare debuerāt. Hinc enim per prophetā Ezech. 13. dicitur, vę qui consuunt puluillos sub omni cubito manus & faciunt ceruicalia sub capite vniuersæ ætatis. Ad hoc quippe puluillus ponitur, vt mollius quiescatur. Quisquis ergo male agentibus adulatur, puluillū sub capite, vel cubito iacentis ponit, vt qui corripi ex culpa debuerat, in eo fultus laudibus molliter quiescat. Hinc rursū scriptū est ibidē. Ipse ædificabat parietē, ille autem liniebant eum &c. parietis quippe nomine peccati duritia dessignatur. AEdificare autē parietem est contra se quempiam obstacula peccati cōfluere, sed parietē liniunt, qui peccata perpetrātibus adulātur, vt quod illi peruerse agentes, ædificant, ipsi adulātes quasi nitidum reddāt; sed sanctus vir sicut mala de bonis nō æstimat, ita iudicare bona de malis recusat, dicens Absit a me, vt iustos vos iudicē, donec deficiā, nō recedā ab Innocētia mea Iob.27. In somma se tu Theologo male instrutto, & male disciplinato, sei clerico, essendo adulatore peruerso, & pernicioso in cose di momēto, oltre le pene cōtro gli scismatici, & heretici (quando anco non fussi scismatico, & heretico) per il malo consiglio, & adulatione con la quale vai approuando con i tuoi scritti le male attioni della Signoria di Venetia contra il sommo Pontefice, meriti la pena del Cōcilio 4. Cartaginese c.56. la quale è che, Clericus, qui adulationibus, & proditionibus vacare cōprehenditur, ab officio degradetur, & per conseguenza, come dicesti, tradatur brachio temporali, seù seculari.

Della quale pena, per dirti l'intentione mia non vorrei, che tu fusti punito; ne i Venetiani di quella, che meritano, perche, Charitas

ritas Christi vrget nos. 2. Cor. 5. & optabam ego ipse anathema esse pro fratribus meis Rom. 9. ma più tosto con Mosè desidero deleri de libro, quem scripsit Dominus exodi 32. cioè desidero, pure che si salui l'anima tua, & del tuo Doge di Venetia con tutti li magistrati di cotesta Serenis. Rep. già per l'adietro qualche volta benemerita della Chiesa catolica e più tosto mancare di molte consolationi, le quali a me sarebbono carissime per potere all'incontro hauere gratia, di vederla come principale membro della Christiana Republica di nuouo riunita al suo capo, che è Christo Nostro Signore, & il sommo Pontefice Paolo V. suo Vicario in terra.

Imperoche, ò nobilissima Republica di Venetia, siami lecito di parlare a te, come già parlò S. Chrisostomo alla Città di Roma nel natale de Principi de gli Apostoli, Io hò grandissima occasione, di gloriarmi, che nella nostra Italia habbiamo vna cosi nobile Cittá miracolosamente fondata sopra le onde del mare Adriatico senza però mai essere coperta dall'istesse onde; che fino dal principio della sua fondatione habbia sempre mãtenuta, & cõseruata la sua libertà intatta; che nelli maggiori trauagli, & rouine della Christianità cõtro il furor de barbari habbia, & cõseruato, & accresciuto il suo Imperio; che habbia sempre amata la pace intrinseca, & estrinseca; che habbia bilanciato, & contrapesato cõ la sua autorità la potenza de gli altri Principi; che con la sua autorità habbia riconciliato alla Chiesa di Dio grandissimi Principi; che nelli Consigli di quella Repub. si ritrouino nuoui Hortensij, nuoui Demosteni, nuoui Ciceroni; che il gouerno politico, Aristocratico, & di Ottimati habbia sempre preualuto in essa: che i popoli a lei soggetti habbino sempre amato il gouerno loro: che cõ la prudenza, & suo buon gouerno habbia rappresentato a gli occhi humani vn'essemplare dell'antica Rep. Romana: Che sia sempre stata l'ornamento, & lo splẽdore della nostra Italia: Che hoggidì vediamo ancora cosi nobile thesoro conseruarsi in essa Città emporio di tutte le nationi del mondo. Ma tutto questo è nulla, quando si cõsidera la purità della fede Catolica, la quale ha regnato ne i cuori de i loro auoli; le guerre fatte per essa fino a tempi nostri: la molta religione, & pietà sua verso le Chiese & luoghi pij; la moltitudine delle reliquie, & de corpi

corpi santi: la deuotione sua verso il glorioso Euāgelista S. Marco, il cui nome hāno cō la toga, & con l'armi propagato in molte prouincie. Et con tutto ció mi resta ancora da desiderare in essa a giorni nostri quella pietà, & riuerenza, & zelo dell'honore debito verso la Chiesa Romana, & verso il Vicario di Christo Paolo V. quale hebbero gia gli Attaui loro verso il sommo Pōtefice Alessandro cōtro il peruerso Federico Imperatore, & suo figliuolo, dal quale Pontefice per tanta pietà, come narrano l'historie di quella Città, hebbero cosi nobili Priuilegi abusati a tempi nostri da loro posteri. A me duole fino al core, di vedere quella Città scordatasi di quella antica pietà, hora mescolata in amicitia, & congiuntione cō genti peruerse, & heretiche, & scismatiche, & permettere, che quel sacrosanto Concilio di Trento da loro Ambasciatori fauorito, & approuato nō sia osseruato tra di loro nel negocio della ecclesiastica immunità, nel permettere libri, & scritti nefandi, che vadano in luce senza approuatione del santo vfficio, & delli Prelati ecclesiastici come ordina il detto Cōcilio, & in somma, di vedere in essa (se bene pare, che la prudēza loro nel politico tēporale, & fine particolare vada bene) tuttauia commettersi errori nel fine vniuersale (per mancamento della vera prudēza) cioè nel primo principio in agibilibus, qual'è la fede catolica, & l'vbidienza debita al loro pastore, & Vicario di Christo, dalla quale dipende la vera, & soda, & perpetua conseruatione dello stato, & libertà loro, poiche, come dicono i Filosofi, & Theologi in tutte le scienze, & arti, saluato il primo principio, se si fa qualche errore, facilmente si risorge, & si ritorna nella strada; ma perduto questo, come il timone nella naue, ancorche in qualche cosa si gouerna l'huomo bene in particolare, tuttauia bisogna finalmente cadere; come ci seruono per essempio tutti i paesi occupati da Turchi, già dell'antico Imperio di Oriente, i quali per pena dello scisma loro contro il Vicario di Christo sono hora miseramente soggetti, & tiranneggiati dalla barbara crudeltà non solo nella roba, ma nelle proprie persone, & figliuoli; & l'istesso dico d'altre prouincie già catoliche hora dominate da heretici, e scismatici. Io desiderarei, che qual'è l'honore, che portano al glorioso S. Marco discepolo di S. Pietro, tale fusse la deuotione, & pietà verso il successore del detto Prin

cipe

cipe de gli Apostoli Paolo V. perche sò, che S. Marco, se viuesse tra di noi, questa stessa dottrina gl'insegnarebbe, & si marauigliarebbe di vedere quella sua nobilissima figliuola prostituita, & esposta alla libidine di cosi peruerso errore scismatico, & falsa dottrina insegnatale da questo moderno Theologo Ezech. 16. & di vedere quello nobilissimo argento uoltato in scoria. Isa. 1. & che quella vigna cosi nobile habbia prodotto in luogo di vua dolcissima labrusche acerbe. Isa. 5. 17. di falsa dottrina, & la cagione non credo, che sia, se non quella che descriue il Profeta Ezechiele al c. 16. Hæc fuit iniquitas sororis tuæ Sodomæ superbia, saturitas panis, & abundantia, & otium ipsius, & filiarum eius &c. Piaccia a Dio, che non sia vero ancora di Venetia quello, che dice Isaia di Gierusalemme al c. 1. Principes tui infideles. Piaccia a, Dio, che non sia vero, che i vecchi, & Senatori di quella Republica nō imitino quelli peruersi, & maluagi vecchi di Babilonia, i quali cercarono, di dishonorare la castissima Susanna; & essi nō facciano cosi verso la S. Chiesa catolica. & verso la Sedia apostolica separandola del suo vero sposo, il quale è Christo, & il suo Vicario Paolo V. per volere essi Dan. 13. declinare oculos suos; vt non videant cælum, nequè recordentur iudiciorum iustorum; non risguardãdo all'vltimo fine per il quale sono creati, ma all'interesse mondano, & alla ragione di stato nemica a quella di Dio, perche se altrimente fusse, potrei dire, che fusse necessario, che suscitaret Deus spiritum Iunioris, cuius nomen Daniel, che vuol dire, Iudicium Dei, cioè, che con nuouo & giouane giudicio di sentenza, & castigo non più vdito in quella nobilissima Republica gli facesse perdere quella tanto famosa libertà & vita, la quale perdettero giustamente, quei falsi, & tristi vecchi di Babilonia.

Il che non piaccia à Dio.

